RAGIONI

Proposte, & Esaminate

A FAVORE DEL DECRETO

PUBLICATO

DAL SIGNOR CARDINALE

DI TOURNON

Commissario, e Visitatore Apostolico
con potestà di Legato a Latere

In Puduscerì li 4. *Luglio* 1704.

PER LE MISSIONI

DI

Madurè, Mayur, e Carnate

Sù li fatti confessati dal Padre Laynez,
e dal P. Brandolini della Compagnia
di Gesù,

Esposte per commando della Congregazione Particolare

TENUTA AVANTI

L'Eminentissimo Signor Cardinale

IMPERIALI

DA

FRA' LUIGI MARIA LUCINO

De' Predicatori Commissario Generale
del Sant'Offizio.

Con l'Indice in fine.

NOTIZIE
PRELIMINARI
Sopra il Decreto del Signor Cardinal di Tournon

Publicato in Puduscerì li 4. Luglio 1704. per le Missioni di Madurè, Mayur, e Carnate.

Beatissimo Padre.

Introduzione di ciò, che si tratta.

Ssendo stato incaricato il Commissario del Sant'Officio d'esporre le ragioni, che furono esaminate nella Congregazione tenuta avanti l'Eminentissimo Signor Cardinal Imperiali a favore del Decreto publicato in Puduscerì li 4. Luglio 1704. dalla chiara memoria del Signor Cardinal di Tournon Visitatore Apostolico con podestà di Legato à Latere di tutte l'Indie Orientali per il buon regolamento delle Missioni di Madurè, Mayur, e Carnate, si premetteranno brevemente alcune considerazioni generali per tutte le proibizioni fatte nel medesimo Decreto, a fine di riflettere alla gravità della materia, & alli gravi motivi, che giustificano il Decreto, e la ragione di doverlo sostenere.

Opposizione al Decreto fatto dall'Arcivescovo di Goa.

1. Si dovrà riflettere, che contro al Decreto s'oppose l'Arcivescovo di Goa, accusandolo di novità, e d'oppressione alle Missioni sudette, avanzandosi anche con pretesto di lesa giurisdizione, e Primato a combattere l'autorità del Legato Apostolico, sino a sospendere il sudetto Decreto, e citare con Monitorj il predetto Legato con quel di più, che per brevità si tralascia, come già notorio.

Conferma del Decreto fatta dal Papa.

Venuta in Roma del P. Laynez, che stampa un Libro contro il Decreto.

2. Ciò non ostante fù confermato dal Papa l'anno 1706. il Decreto, e nel seguente anno 1707. venne in Roma dall'Indie il P. Laynez, già Superiore delle Missioni di Madurè, portando diversi attestati degl'altri Vescovi di quelle Coste, cioè di Chranganor, e Milyapur, li quali parimente s'opponevano al sudetto Decreto, che stampò in un Libro, da lui composto contro lo stesso Decreto: Mà avendo trovato, che nel prece-

dente anno era stato confermato dal Papa non lo publicò. Ritornando poi egli nell'Indie eletto Vescovo di Milyapur lo publicò in quelle parti, da dove alcuni pochi esemplari sono stati portati in Europa. Fù di nuovo confermato il sudetto Decreto dal Papa l'anno 1712. sù la notizia, che fosse stato publicato nell'Indie con un finto Oracolo del Papa l'annullazione del sudetto Decreto, com'è notorio.

Nuova conferma del Decreto fatta dal Papa.

Riserva fatta dal Papa nella conferma del Decreto non impedisce di doverlo sostenere.

3. E benche il Papa nelle sudette conferme si sia riservato di poter fare altra disposizione, nulladimeno è da credere, che questa riserva solo tenda a vedere, se vi fosse ingiustizia, ò gravame intollerabile nel Decreto, che solamente può occorrere, quando si scuoprisse falsità nel fatto; Mentre si sà, che fuori di tal caso, li Decreti di qualunque Ordinario in materia di culto, di costumi, e di disciplina Ecclesiastica, non sono sogetti ad appellazione, come stabilì il Concilio di Trento *de Reform. sess. 22. cap. 5.* Onde l'abolire, ò moderare il Decreto, di cui si parla, darebbe campo, a concepire, ch'un Visitatore, e Legato Apostolico, ò fosse stato ingiusto, ò fosse di peggior condizione d'ogn'altro Superiore Ecclesiastico.

Pregiudizj, che derivarebbero alla S. Sede, se non si sostenesse il Decreto.

4. S'aggionge ancora, che abolendosi, ò moderandosi il Decreto a piacere degl'Opponenti, potrebbe farsi un tal trionfo nell'Indie massime da' Vescovi, ch'hanno contrastata la giurisdizione del Legato, fino a rendere impossibile alla Santa Sede, di mandarvi mai più alcun Ministro Visitatore, se non con pericolo d'esporlo al contrasto, & alla derisione di tutti. Il che è molto da considerarsi per l'esperienza già fatta nel presente caso.

Giustificazione dell'obligo di far il Decreto.

5. Si dovrà pure considerare, che il Visitatore Apostolico hà potuto, e dovuto fare molti Decreti anche in materia di costumi, e di disciplina Cristiana ne' Paesi Infedeli. Primo: Perche si tratta di Cristianità già istituita per più d'un secolo. L'hà fatto S. Paolo, come si vede nelle sue Epistole, e l'hà fatto ne' primi principj della Chiesa nascente. Secondo: Perche ora quella Cristianità stà in pace con publica professione della Religione Cattolica. Si è ciò fatto da' Concilj, e da' Papi anche in tempo degl'Imperatori Gentili, e d'asprissime persecuzioni. Terzo: Perche sono diretti a' Missionarj per il buon regolamento del loro ministero, come già è stato fatto in molti Concilj ne' primi secoli della Chiesa per regola de' Vescovi. Quarto: Per non lasciar tanto invecchiar gl'abusi in quelli, che nascono già da' Christiani, che si renda poi impossibile di sradicarli. Del che se ne danno vive ragioni da chi hà scritto nella materia di Missioni Apostoliche, tra' quali il Padre Giuseppe Acosta della Compagnia

di

di Gesù è ottimo Maestro nel suo Libro *de procuranda Indorum salute*.

Giustificazione della cominazione delle censure inserite nel Decreto.

6. Ne deve parere gravoso, che il Visitatore Apostolico abbia nel suo Decreto cominate sospensioni, e censure per l'esecuzione del medesimo, poiche queste sono la forza, & il vigore d'ogni legge Ecclesiastica, e solo riguardano a stabilire l'obligo ne i Missionarj di doverlo publicare, e secondo quello di dover predicare, & instruire i loro Sudditi, perche conoschino il male, e la colpa, che v'è nella trasgressione delle materie proibite. Lo hà fatto S. Paolo ne' primi anni della Chiesa nascente, allorche scrisse alli Corinti = *Et in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*, cominando con ciò le censure, come spiega Cornel. a Lapid. 2. *ad Corinth.* 10. 6.

Risposta alla difficoltà di far obedire al Decreto.

7. Che se poi li Popoli, ò per il contrario costume, ò per l'inveterato abuso si rendono difficili all'obedienza, non per questo restano i Missionarj sogetti alle censure, perche già hanno adempita la loro parte, e solo in proseguimento della medesima sarà loro incombenza di prendere l'addotrinamento fatto da S. Paolo a Timoteo, allorche gli scrisse = *Argue, obsecra opportunè, importunè*. Tantoche non dovranno i Missionarj disperare, benche vedessero continuata per molti anni la trasgressione, ne per ciò temere d'incorrere nelle cominate censure, mà bensì col fervore del loro spirito dovranno proseguire nelle dovute istruzioni = *Cum omni humilitate, & mansuetudine, cum patientia supportantes invicem charitate*, fino che vinti quei Popoli dal lume della verità, restino persuasi a deponere = *Secundum pristinam conversationem veterem hominem; qui corumpitur secundum desideria erroris*, come già scrisse l'Apostolo *ad Ephes.* 4.

Maggior frutto dall' obedienza al Decreto.

8. In tal maniera trattando con li soli Cristiani sudditi, non vi sarà pericolo di persecuzioni, che come dice il Padre Mansi già Missionario di quelle Parti, quasi mai nascono per materia di Religione, mà solo per materie temporali, e deve sperarsi, che Iddio felicitando l'ottime disposizioni del Visitatore Apostolico, e la pronta obedienza de' Ministri Evangelici, fecondi con maggior virtù la conversione di quei Popoli, allorche si purgano dà' pravi costumi, di quello seguirebbe, se si lasciasse senza la proibizione del Decreto, e predicazione del medesimo, la sementa del Vangelo trà le spine di molti abusi.

Constituzioni Apostoliche in favore del Decreto.

9. Si veda la Constituzione 46. *Sacrosancti Apostolatus* d'Alessandro VII. confermata da Clemente IX. *In Excelsa* la 38., che per essere ambedue emanate a punto per le medesime Indie Orientali, fanno vedere ad evidenza un'intiera

prova di quanto s'è detto, e dimostrano qual sia sempre stato lo spirito della Santa Sede, di volere le novelle Cristianità spurgate da' costumi Gentileschi, fino a commandare, che non si ricevano li Catecumeni al Battesimo, se prima non siano disposti, ò diino prova d'abbandonare del tutto le loro prave costumanze: Onde è molto necessario di rileggere le sudette Constituzioni, perche la Santa Sede sia sempre uniforme nelle provisioni, e Decreti di tal materia.

Narrativa de' fatti ammessi per appoggio delle presenti ragioni.

10. Nella proposta delle ragioni, e motivi favorevoli al Decreto si seguirà la narrativa de' fatti, che confessa il Padre Laynez nel suo Libro già citato, e che espone il P. Brandolini presente in Curia, aggiongendo opportunemente ciò, che in comprova asseriscono ne' loro attestati i Vescovi delle stesse Indie già stampati dal sudetto P. Laynez, e nuovamente portati dal P. Brandolini, accioche si veda, che il Decreto parla sù li fatti confessati da' medesimi Padri Gesuiti, e sopra tali fatti si proporanno le ragioni, che convincono per giusta, e santa la proibizione, e perciò necessaria a sostenersi, ed ad essere nuovamente confermata.

PRIMA CLAUSOLA

Del Decreto sopra l'uso della saliva nel Battesimo.

Parole del Decreto.

Districtè prohibemus, nè in baptizandis tam Pueris, quàm Adultis utriusque sexus, & conditionis omittantur Sacramentalia, sed omnia palàm adhibeantur, & signantèr sal, saliva, & insufflatio, quæ ex Apostolica traditione Catholica Ecclesia recepit &c. Decreto Sanctæ Universalis Romanæ Inquisitionis de anno 1656. prò Sinis facto ob diversas rationes, & circumstantias, minimè obstante.

Omissione della saliva.

11. Dicono il Padre Laynez *fol.* 286., & il Padre Brandolini nel suo fatto esposto, e sottoscritto, che nelle Missionì dentro Terra il sale s'è sempre usato, e lo conferma il Padre Mansi. Che l'insuflazioni si sono usate, mà *non palàm*. E quanto alla saliva, che s'è sempre tralasciata. Confessano però, che tutti questi Sacramentali si usano *palàm* nelle Missioni delle Coste.

Motivi addotti per l'omissione della saliva da' Padri Gesuiti.

12. S'adduce per motivo di questa omissione dal P. Laynez *fol.* 290., e dal P. Brandolini, perche quei Popoli giudicano = *Os hominis rem esse immundissimam, à quo quidquid procedit sivè saliva sit, sivè anhelitus, apud ipsos spurcum id reputatur*; tanto che come dice il P. Laynez *fol.* 292. *in intimis ter-*

ris si quis aggrediatur probare salivam, & anhelitum esse posse alicujus rei bonæ, & sacræ Symbolum, hominum dementissimus haberetur. E *fol.* 293. dice, che se sapessero l'uso de' sudetti Sacramentali, basterebbe, *ut Sacramenta esse videantur Mysteria horrore plena.* E l'Arcivescovo di Granganor nel suo suffragio esibito dalli Padri Laynez, e Brandolini così parla della saliva: *Si hoc Sacramentale adhibeatur, cedet cærimonia hæc in contemptum Sacramenti, horrore, ac nausea retrahentur Cathecumeni, & Infideles nomen Authoris Sacramenti blasphemabunt.* Sanno però, che si usano questi Sacramentali nelle Coste, per il che dice il P. Laynez *fol.*291. *Infames habentur in India, qui Christianam Religionem in Oris Maritimis profitentur.*

Errore, che nasce dalli sudetti motivi.

13. Da questo fatto in tal maniera circostanziato si raccoglie, che quei Popoli stanno in un'errore intolerabile, cioè che la saliva, e insufflazione non possa esser materia consecrabile, ne possa esser instituita dalla Chiesa per Rito Sacro. Ciò è dannato dal Concilio di Trento *de Sacram. Can.*13. *sess.*7. *Si quis dixerit receptos, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ Ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiasticum Pastorem mutari posse, anathema sit.* Anzi non potranno mai quei Missionarj spiegare a quei Popoli educati in tal'errore il Vangelo del fatto di Cristo, che *expuit in Terram, & fecit lutum* per guarire il Cieco nato, ne che Cristo sia stato sputacchiato, se non con esporre ad infamia, e derisione il Vangelo, e Cristo medemo.

La detta omissione, e motivi fomentano un'eresia di Calvino.

14. La seconda ragione si è, perche Calvino, come nota il P. Martinone *de Baptism. disp.*26. *sect.*2. *num.* 12. parlando della saliva usata nel Battesimo, chiamò questa Cerimonia *ridiculam, inanem, imò fœdam,* ch'è lo stesso errore di quei Popoli.

Decisione, che condanna l'omissione della saliva.

15. La terza ragione si è, perche, come dice il Vericelli *de Apostol. Mission. quæst.*236. avendo i Missionarj del Giappone supplicato per la dispensa di tralasciare li Sacramenti della Conferma, & Estrema Unzione per l'orrore, che causano l'unzioni a'Giapponesi, risposero li Teologi deputati dalla Sac. Congregazione di Propaganda: *indignam esse responsione petitionem, cùm Magister Ecclesiæ Christus instituerit hæc etiam Sacramenta pro omnibus*; Et aggiunge: *similitèr responderunt, non posse omitti in Jappone Ritus Sacros Baptismi, ac Unctiones, insufflationes, & salivæ usum, quamvis horrorem Japponensibus causent.* Et ecco il caso nostro già deciso. Conchiude poi il Verricelli, che peccano mortalmente quelli, ò sia-

ò siano Vescovi, ò siano Prelati, ò Parochi, che per causa di tale orrore tralasciano d'usare le sudette Unzioni.

Esempj delle dispense date non fanno al caso.

16. Si dirà che v'è l'esempio di tal Dispensa nella Cina. Mà eccone la verità del fatto. Li Padri Gesuiti della Cina supplicarono la Santità d'Innocenzo X. di dispensarli sopra l'uso della saliva nella collazione del Battesimo per le Femine, stante la somma gelosia di non lasciarsi toccare da alcuno. La risposta fù, che s'osservasse il Rito della Chiesa Universale a'25. Marzo 1645. Replicarono lo stesso alla Santità d'Alessandro VII., e fù risposto= *Posse omitti necessitate proportionata*, cioè, non con tutte le Femine generalmente, mà con quelle, ch'avessero avuta retrosia insuperabile 23. Marzo 1656. Rinovatasi poi l'istanza de'Padri Gesuiti di Pechino d'ordinare a quel Vescovo l'uso d'un Pennello per dare il Sacramento della Conferma alle Femine, e d'astenersi d'ungere le Femine con Oglio Santo nel Battesimo, e dall'usare lo sputo, & il sale. La Santità di Clemente XI. doppo esaminati tutti li Decreti antecedenti, decretò = *servandum esse Ritum Universalem Ecclesiæ* 29. Marzo 1708.

Decreti opposti a' predetti esempj.

Ragione per la dispensa data in Cina, non fà al caso, di cui si tratta.

17. Non fà dunque a proposito l'esempio, che si porta della dispensa della Cina sopra l'uso della saliva, sì per il Decreto posteriore, che fà vedere, non aver voluto mai la Santa Sede dar tal dispenza generale, come anche rescrisse nell'anno 1703. al Vescovo di Quebech 3. Maggio 1703. sì perche era solo per qualche Femina ritrosa di lasciarsi toccare, e questa ritrosia non nasceva da orrore, mà dalla pudicizia; Ne poteva causare errore, perche vedevano in uso la saliva cogl' Uomini, e con altre Donne, e perciò non v'era pericolo, che la disprezzassero. Tutto l'opposto si vede nel caso presente, di cui si parla.

Ogni dispensa, ò moderazione fomentarebbe un'errore.

18. In queste circostanze dunque non deve, ne può la Santa Sede concedere moderazione, ne dispensare, altrimente fomentarebbe un'errore condannato dal Concilio di Trento, come s'è detto; E dovrà sostenere il Decreto giusta il Rescritto di S. Pio Primo Papa contro de Quartadecimani = *Unde & Vos Apostolica auctoritate instruimus omnes, eadem servare debere, quia & Nos eadem servamus, nec debetis à Capite quoquo modo dissidere, Can. Nosse de Consecr. dist.3.*

Opposizioni à questa Clausola del Decreto, e Risposta.

19. Quanto alle difficoltà, che s'oppongono per l'esecuzione del Decreto, si risponde, che li Missionarj devono promulgare il Decreto per adempire il Precetto, e sfuggire le pene cominate dal Visitatore Apostolico, e poi proseguire ad istruire quei Popoli nella guisa già motivata ne'preliminarj *num.6.*, mentre averte il P. Mansi, che lo stesso abborrimen-

to

to si trova nell'Indiani delle Coste, e del Regno di Maravà sogetto egualmente a Prencipi Gentili, forsi più attaccati a'loro costumi, e superstizioni di quello siano i Popoli dentro Terra, e con tutto ciò gl'altri Missionarj usano tutti i Sacramentali del Battesimo, & egli medemo gl'hà sempre usati nel Maravà, dove è stato per molto tempo Missionario, superando con le dovute istruzioni questo loro strano costume, & errore.

Obligo della S. Sede di estirpare ogni errore nella Cristianità.

20. E se non lo vorranno deporre, già hà disposto la Santità d'Alessandro VII. nella sua citata Costituzione *la* 46. *num.*14. *e* 15. che non si ricevano al Battesimo gl'Infedeli, se prima non si spogliano de'loro pravi costumi, & errori. Sapendosi molto bene, com'egli dice, che *nemo venit, nisi Pater Cœlestis eum traxerit*; E lasciando poi alli divini giudizj = *quarè hunc trahat, & illum non trahat*; Si contiene il Papa in detta Costituzione, a dare le norme strette per la vera conversione degl'Infedeli, secondo le regole del Vangelo, e non secondo li loro costumi, perche *non multitudine, sed veritate, Animarum lucra computanda sunt*, come insegna il P. Giuseppe Acosta *de Procuran. Indor. salut. lib.*2. *c.*18.

Errore formale nel caso presente.

21. Si dovrà avvertire, che S. Agostino così insegna = *Error, quanta possumus cura, cavendus est, non solùm in majoribus, verum etiam in minoribus rebus*, Enchirid. *c.*17. *init.*; Questa cura non solo deve toccare alli Missionarj, ch'hanno l'ufficio d'istruire quei Popoli, mà deve toccare anche alla Santa Sede di non permettere, che alcun'errore contamini la Cristianità in veruna parte del Mondo. Se dunque nel caso presente vi è un'errore, già da Calvino seminato in Europa, dovrà la S. Sede condannarlo, con sostenere il Decreto, e non già concedere moderazioni, ò dispense. *Ecclesia Dei*, scriveva S. Agostino, *inter multam paleam, multaque zizania constituta, multa tolerat*; *Et tamen, quæ sunt contrà Fidem, vel bonam Vitam non approbat, nec tacet, nec facit*, *Epist.*119. *c.*19. *in fin.*

Non si deve lasciare un Popolo nell'ignoranza di un'errore.

22. Ne si deve pretendere, che si possino lasciare quei Popoli Indiani nel solo materiale errore, con lasciarli nell'ignoranza de'Sacramentali ordinati dalla Chiesa nella collazione del Battesimo. Poiche primieramente dal detto del P. Laynez *fol.* 291. già di sopra citato si hà, che generalmente si sà dall'Indiani l'uso della saliva, e dell'alito nel Battesimo, che si dà nelle Coste, e per tal uso, che vengono stimati infami li Cristiani delle Coste = *Infames enim habentur in India, qui Christianam Religionem in Oris Maritimis profitentur*.

Si proſegue la precedente Dottrina.

23. In ſecondo luogo, non è vero, che ſi poſſa laſciare un'intiera Communità nell'ignoranza delle Dottrine appartenenti alla Fede, alli Riti, e alli Coſtumi. Lo dice S. Tomaſo 2. 2. *quæſt*.43. *art*. 7. *ad* 4., lo dice il P. Suarez *tom*. 4. *in* 3. *part. de Pœnit. diſp*. 39. *ſect*. 4. *num*. 5, lo dice il Card. Lauria *de Charit. diſp*. 14. *art*. 12. §. 6. *num*. 487; E ſe vi è alcun Teologo, che promova di tolerare queſta ignoranza, ſi deue intendere, come ſpiega il *Suarez*, in riguardo d'alcuna privata Perſona, mà non in riguardo d'un'intera Communità.

24. Tutta queſta dottrina de'Teologi è cavata dall'Apoſtolo S. Paolo, il quale ſi dichiarava con li Primarj d'Efeſo = *Quomodò nihil ſubtraxerim utilium, quò minùs annunciarem vobis, & docerem vos publicè, & per domos* = *Act*. 20; E ſcrivendo a i Corinthj apertamente diceva = *De Spiritualibus autem nolo vos ignorare Fratres* = *in* 1. *Cor*. 12; Nè ſarà mai regola bona di voler laſciare anche doppo un Secolo un'intiera Criſtianità nell'ignoranza de'Riti Eccleſiaſtici de'Sacramenti, perche mai reſti illuminata, e ſtaccata da ſuoi errori = *Malum pro malo redditur, ſi corripiendus non corripitur, ſed prava diſſimulatione negligitur* = Auguſtinus *de Corrept. & grat. cap*. 16. *in medio*.

Concluſione della ſudetta Dottrina.

SECONDA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che s'imponghino Nomi de'Santi alli Battezzandi.

Parole del Decreto.

Item præcipimus, ut juxtà laudabilem Eccleſiæ Conſuetudinem, ſemper imponatur Baptizando à Baptizante Nomen alicujus Sancti in Martyrologio Romano deſcripti, omninò interdictis nominibus Idolorum, vel falſæ Religionis pœnitentium, quibus Gentiles utuntur, & Neophiti hactenùs appellari conſueverunt, antequàm eſſent per Baptiſmum divinæ gratiæ renati.

Fatto confeſſato da' Padri Geſuiti.

25. Confeſſa il P. Brandolini nel ſuo fatto eſpoſto, e ſottoſcritto, che non ſempre s'impongano nomi de'Santi alli Criſtiani Mediterranei dell'Indie, e lo confeſſa anche il Padre Laynez *fol*. 307. con dire = *Eſt qui vocetur Alangaram, ideſt Ornatus, Maduram, ideſt Dulcedo, Paragajum, ideſt Lux, Manyami, ideſt Lapis pretioſus &c.*, e confeſſano ambedue, che tal'uſo ſi prattichi col fine, d'occultare quei Criſtiani per il tempo delle perſecuzioni, accioche col nome de'Santi non

ſiano

siano riconosciuti per Cristiani. Negano però, che s'usino nomi proprj d'alcun'Idolo, ò de loro falsi Penitenti.

26. Per chiarezza di questo fatto è da sapersi, che in quell'Indie è uso commune, di nominare li loro Dei con diversi Epiteti, e Nomi simili alli proposti, come sopra, dal Padre Laynez, li quali uniti poi in modo di Corona, ò di Litanie li vanno recitando in venerazione, e culto de'loro Dei. Così narra il P. Vincenzo Carmelitano nel suo Viaggio al Malabar *lib.3. cap.17., e 18*. Onde può credersi, che facilmente si convenga per li sudetti, e simili nomi profani, con li nomi attribuiti a'falsi Dei, e che convivendo li Cristiani con li Gentili, si possa credere da questi, che li nomi imposti a'Cristiani siino di venerazione a'loro Idoli.

Uso di dare diversi nomi a'loro Dei.

27. Perciò il Concilio di Diamper *act.4. de Baptism. Decret.16.* così dispose = *Commanda il Sinodo, che nelli nomi da imporsi, procurino li Sacerdoti, che siano de'Santi della Legge di Grazia, specialmente de'Santi Apostoli, e di Santi, e Sante più conosciuti nella Chiesa. E de nomi naturali della Terra, costumati frà li Cristiani potranno servirsi, non essendo però de'Gentili, nè simili a quelli, benche fossero costumati. Imperoche rispetto alli nomi, de'quali usano ancor li Gentili, benche costumati trà li Cristiani, non vuole il Sinodo, che da quì avanti s'impongbino nel santo Battesimo, nel che abbiano grand'attenzione li Vicarj, e Sacerdoti, che battezzaranno* = sin'quì il Sinodo, il quale parlando contro li Nestoriani, che in quelle parti usano per lo più Nomi del Testamento Vecchio, dispose, che s'usassero Nomi della Legge di Grazia; E parlando contro li Gentili, dispose, che non s'usassero li Nomi usati da'Gentili, nè simili a quelli: E non solo usa il Concilio la parola esortativa *Procurino*, mà anche la precettiva, che non vuole l'uso de'Nomi Gentileschi, e ne meno simili a quelli.

Concilio di Diamper comanda l'imposizione de'Nomi de'Santi.

28. Il Sig. Cardinale di Tournon nella sua lettera, con cui mandò a Roma il Decreto, scrisse, che s'era confermato in tutto con li Decreti del Concilio di Diamper. Fù congregato questo Concilio dall'Arcivescovo di Goa nelle Coste del Malabar l'anno 1559, e fù numeroso di 155. Preti Malavari, e di 161. Deputati da tutti li Popoli di quella Cristianità, come si può vedere nella Copia, ò Esemplare, che si conserva in lingua Portoghese nella Biblioteca Angelica di S. Agostino.

Notizia della celebrazione del Concilio di Diamper.

29. Questo Rito di mutare il nome nel Battesimo a quelli massime, che vengono dal Gentilesimo, si trova prescritto dal Catechismo Romano *de Baptism. num. 65*; E S. Atanasio crede, che ciò derivi dall'Apostoli, allorche mutorono il no-

Catechismo prescrive l'imposizione de'Nomi de'Santi.

me di Discepoli in quello di Cristiani *apud Baron. ad ann.* 43. *num.* 12.

Canone del Concilio Niceno.

30. Tutti li Teologi portano a tal proposito il *Canon.* 30. del Concilio Niceno, che così parla = *Ne fideles imponant filiis suis nomina Gentilium, sed potiùs omnis Natio Christianorum suis nominibus utatur, & imponantur nomina Christianorum in Baptismo*. Dov'è notabile quel *omnis Natio Christianorum suis nominibus utatur*, per conoscere la santità del Decreto, fatto dal Sig. Cardinale, poiche allevandasi quella Cristianità colla Disciplina della Chiesa Romana, è molto giusto, che siino anche nominati con li nomi de' Santi, e per prender li nomi de' Santi più conosciuti nella Chiesa, come prescrive il Concilio di Diamper, perciò commanda il Signor Cardinale, che s'usino li Nomi descritti nel Martirologio Romano.

Si difende il predetto Canone Niceno.

31. E benche Rufino, e Teodoreto abbino solo publicati 20. Canoni del Concilio Niceno, non perciò perde di credito *il sudetto Canone* 30, poiche è indubitato, che la Chiesa universalmente n'ammette degl'altri, come si è quello della celebrazione della Pasqua, che non viene rammentato ne da Ruffino, ne da Teodoreto, come ben'dimostra il P. Francesco Toriano, che publicò gl'ottanta Canoni Arabici del Concilio Niceno ricordati, e venerati per antichissima tradizione da tutte le Chiese Orientali anche Scismatiche, & Eretiche. In somma ora è consuetudine universale della Chiesa, d'imporre nomi de' Santi alli Battezzandi.

Lamento ingiusto de' PP. Gesuiti.

32. Si lagnano i PP. Laynez, e Brandolini, che sopra di una pura Consuetudine si ponga precetto, ò pena di censura contro li Missionarj. Mà si deve riflettere, che il precetto si fà contro l'abuso, e l'abuso resta provato dall'autorità del Visitatore Apostolico, che vedendo usare li Nomi profani nella maggior parte di quella Cristianità, hà voluto usare della sua Autorità, e commando per sradicarlo. La pena poi si comina per l'osservanza del precetto, e giustamente s'aggionge nelle materie gravi, e pericolose, come si è questa, quando si teme la trasgressione. Lo fece S. Paolo scrivendo a' Corinthj 2. *ad Corinth.* 10. 6. come s'è notato ne' preliminari *num.* 6.

33. S'è detto, che l'abuso de' Nomi profani sia nella maggior parte di quella Cristianità, perche lo dimostrano li medemi PP. Gesuiti col dire, che ciò si faccia, per occultare li Cristieni nelle persecuzioni. Dunque bisogna dire, che la maggior parte de' Cristiani sia in tal forma occultata, altrimenti non si provederebbe a bastanza a tal'incontro.

34. Che

34. Che in qualche caso particolare possa usarsi qualche Nome profano, si tolera anche in Europa, mà che la maggior parte d'una Cristianità seguiti quest'abuso, non è tolerabile; E se occorresse un caso, di mettere un Nome profano, non dovranno però tralasciare li Missionarj, d'aggiongervi principalmente il Nome d'un Santo, acciò s'infervorino i battezzati col patrocinio del medesimo, a confessare la Fede in tutte l'occorrenze. Il che serve anche al novello Cristiano, di scordarsi del tutto dello stato precedente, e discostarsi dal Gentilesimo, sino ad abborrirlo nel Nome, imitando quella providenza, che a questo medesimo fine dichiarò in Osea 2. 2. 17. *Et auferam nomina Baalim.*

Si prova, che l'uso d'imporre nomi profani sia quasi generale.

35. Dimanda finalmente il P. Brandolini, se il Decreto proibisca li Nomi composti, come sono *Servo di Maria*, *Schiavo di Gesù*, e simili. Mà è superflua questa dimanda, mentre simili Nomi non possono dirsi estranei dalla Legge di Grazia, ne diformi dal Martirologio Romano: E perciò non essendo contrarj al Decreto, non toglie la giustizia di pienamente confermarlo.

Rilevanza contro il predetto abuso.

36. Altrimenti permettendosi un tal'abuso, ne potrebbe seguire, che quella Cristianità assuefatta, a nascondere sotto Nomi profani la Santa Fede, venga poi a negarla nell'occorrenze, e con la voce, e con li fatti: Credendo, che sia lo stesso occultare la Fede col Nome, e negarla con le parole. Et ecco a qual disordine si portarebbe la Santa Sede, se concedesse dispensa, ò moderazione sù tal Decreto = *Ruina, quæ fit in occulto, præcedit ruinam, quæ fit in manifesto*, scrisse S. Agostino *de Civit. Dei lib.* 14. *c.* 13. *antè fin.*

Inconveniente grave se non si sostiene il Decreto.

TERZA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Sig. Cardinale di Tournon, che non s'usino Nomi traslati, mà li proprj, ò Latini, ò Indiani, nel nominare, e spiegare li Santi, e le cose Sacre.

Nec Parochis, seù Missionariis sub quovis prætextu liceat Sanctissimæ Crucis, Sanctorum, & rerum Sacrarum nomina per translata immutare, nec ea alio idiomate explicare, nisi latino, vel saltem indico, quatenùs vox indicæ Regionis latinæ significationi liquidò, & adamussim respondeat.

Parole del Decreto.

37. Confessa il P. Brandolini nel suo Fatto sottoscritto, che molti nomi de'Santi Apostoli non corrispondano al nome la-

Confessione del fatto.

latino de'medesimi; mà che si usano nomi traslati. Che S. Pietro, V. G. vien chiamato *Rajen*, che vuol dire *Pietra fondamentale &c.*; Et il P. Laynez *fol.* 320, *e* 324. confessa, che il nome *Rajen non ità adamussim* significa *S. Pietro*, mà però *significat Petram fundamentalem, qualis esset Summus Imperator*; *Ideoque Asiaticus Imperator Rajen denominatur*. Dice il P. Brandolini, che il nome proprio *Tamulico*, corrispondente al nome *Petrus* sarebbe *Calù*; Mà perche questo nome *Calù* formarebbe un'idea ridicola di quel Santo, perciò è stato introdotto il nome *Rajen*.

Contradizioni de'Padri Gesuiti nel fatto confessato.

38. Si dovrà però riflettere, che il P. Brandolini sù questo fatto afferma, che si usano i nomi *Maria*, e *Xaverius*, non ostante, che vanno a coincidere col nome espressivo di due false Deità, e che si usa anche il nome *Thomas*, non ostante, che coincida col vocabolo, espressivo delle Secondine delle Donne.

39. Dice il P. Brandolini, che la lingua Tamulica commune di quei Regni non ammette la lettera *F*; ne le congionzioni con le consonanti *sl*, *ps*, *sn*, per il che devono molte volte servirsi di Nomi traslati; Mà poi afferma essersi lasciati intatti li Nomi Santissimi di Gesù Cristo, e di Maria. E pure Cristo si pronuncia con le consonanti, che si pretendono escluse dalla lingua Tamulica.

40. Dice il P. Brandolini, che li Nomi latini niente significano appresso dell'Indiani, e perciò usano de'Nomi traslati, e lo conferma il P. Laynez *fol.* 317; Mà poi ambedue confessano, d'aver lasciati in uso li nomi *Xaverius*, *Ignatius*, & altri nomi latini.

Fatto confessato.

41. Per li nomi delle cose Sacre confessa il P. Brandolini, che per esprimere = *Sacramentum* = s'è inventato un nome traslato, cioè *Derevian*, che vuol dir *Tesoro*, in vece di *Rogatiam*, che appunto significa *Segreto*, ò *Mistero*. Il P. Laynez in difesa di questi traslati, e simili altri *fol.* 328. solo dice = *Nec puto improbatum iri illam Methaforam ex divitiis petitam, cùm nihil obscuritatis, nihil ambiguitatis habeat*.

Gravezza della materia, di cui si parla.

42. A favore del Decreto si dovrà riflettere, che questa non è materia solo di Disciplina, mà anche di Fede, perche si tratta di nomi proprj espressi nel Vangelo, & altri Atti del nuovo Testamento, per cui il Concilio di Trento *sess.* 4. commandò di spiegare *ad literam* la vulgata edizione delli due Testamenti *in publicis lectionibus, disputationibus, prædicationibus, & expositionibus*, proibendo ad ogni privata autorità di variare: Onde essendo quei Missionarj Figlj, & Alunni della Chiesa Latina non potevano, ne dovevano tralasciare li nomi

pro-

proprj ò Latini, ò Indiani, per assumere nomi traslati, e metaforici. Chiamano S.Giovanni, *Arulen*, che vuol dir Grazia; S. Andrea, *Bilendren*, che vuol dir Forza. S. Stefano, *Muliapen*, che vuol dir Corona. S. Giuseppe, *Deverten*, che vuol dir *Filius accrescens*. S. Paolo, *Xinnen*, che vuol dir *Magnus &c.* Onde scriveva S.Girolamo a Marcella sul proposito di certa novità de' Vocaboli; *Posteà verò quod in universas Gentes Evangelii dilatatus est sermo, non potuisse semel suscepta mutare.*

Proibizione presente inculcata dall' Apostolo.

43. Si aggionge il strettissimo documento dell'Apostolo a Timoteo 1. *ad Thimot.* 6. ordinandogli = *O' Thimotee depositum custodi, devitans profanas vocum novitates.* E non contento d'avergliel o incaricato nella prima lettera, glielo replica nella seconda = *Formam habe sanorum verborum, quæ à me audisti in Fide.* E con ragione, perche come afferma S. Tomaso *in Epist. ad Thimoth.* 6. *circà finem*: Queste mutazioni sono sempre state Seminario dell'eresie nella Chiesa.

Opposizioni de' Padri Gesuiti.

44. Dice il P. Brandolini, che l'uso di questi traslati è tanto antiquato in quelle parti, che sembra impossibile di poterlo rimovere. Mà ciò non toglie ne la forza del Decreto, ne la ragione di sostenerlo, ne l'obligo di promulgarlo, ne la necessità d'eseguirlo, perche possono molto bene li Missionarj cominciare, a mettere in uso li vocaboli proprj, ò Indiani, ò Latini in mancanza degl'Indiani, & introdurre a poco a poco la proprietà de' nomi, lasciando li traslati, e l'uso loro, come si suole dire *ad abundantiam*.

Necessità di sostenere il Decreto.

45. Mà anche data qualunque antichità di consuetudine, non è mai da tolerarsi, quando ne può derivare qualche pregiudizio alla Fede, e che vi sia un tal pregiudizio molto pericoloso nella materia, di cui si tratta, lo dimostra Vincenzo Lirinense nel suo primo Comonitorio, dove così parla = *Profanas (inquit Apostolus) devita vocum novitates, idest Dogmatum, Rerum, Sententiarum novitates, quæ sunt vetustati, quæ sunt antiquitati contrariæ: quæ si recipiantur, necesse est, ut Fides Beatorum Patrum, aut tota, aut certè magna ex parte violetur.* Il che basta per convincere la grave necessità di sostenere il Decreto.

QUAR-

QUARTA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che si determini da' Missionarj un tempo, dentro il quale si debbano portare li Bambini al Battesimo.

Parole del Decreto.

Et quia audivimus Baptismum Infantium ex Christianis Parentibus ortorum, eorundem incuria sæpè sæpiùs diù protrahi, non sine maximo dictorum Infantium salutis discrimine, monemus Evangelicos Operarios, ut Sacrorum Canonum memores terminum breviorem, quam fieri possit, attentis circumstantiis, Genitoribus præfigant, graviter conscientiam eorum onerantes, nisi Filios intrà præfixum tempus ad Ecclesiam deferant Sacro Fonte abluendos.

Esposizione del Fatto.

46. Confessa il P. Brandolini, che fino ad ora, che vuol dire in cento, e più anni di Missione, non sia stata fatta alcuna determinazione di tempo, per affrettare li Genitori, a portar li Bambini al Battesimo. Et il P. Laynez *fol.*334. di più confessa = *Evenire interdùm, ut plusquàm optandum foret, Infantium Baptismus diferatur: Nec negamus, quin aliquandò fortè interveniat aliqua Parentum negligentia*. Il che basta per giustificare il Decreto, e confermarlo.

Uso antico della Chiesa.

47. Se si volesse andar colle regole de' primi secoli della Chiesa, sarebbe superfluo il Decreto, perche anche gl'Adulti si tenevano più anni in prova, prima di battezzarli, e li Bambini ancora solo a Pasqua, e Pentecoste si battezzavano. Mà ora non si deve regolare la Missione con la prattica de' primi secoli, mà con le regole della Chiesa Universale, e con le Costituzioni de' Papi, date appunto per li Missionarj, che sono obligati ad osservarle.

Leggi medeme della Chiesa.

48. Nato poi, che fù il Dogma perverso di non doversi battezzare li Bambini, se prima non giongevano, a poter rispondere all'interrogazioni di Fede, cominciarono i Santi Padri a condannarlo, e mettere in uso la prattica di battezzarli, come si raccoglie da S. Cipriano *Epist.*39. *ad Fidum*. Onde S. Siricio Papa, che fiorì nel quarto secolo, scrivendo ad Hymerium Taraconensem decretò come siegue = *Sicut sacram Paschalem reverentiam in nullo dicimus minuendam, ità Infantibus, qui nec dùm loqui poterant per ætatem, vel iis, quibus in qualibet necessitate opus fuerit, Sacri unda Baptismatis, omni volumus celeritate succurri*. Et Eugenio IV. nella Costituzione *Exultate la* 19. § 9. instruisce gl'Armeni secondo la consue-

ſuetudine già Univerſale introdotta nella Chieſa; Che ſi debbano battezzare li Bambini = *Quamprimum fieri poſſit*, acciò non reſti a carico, ò delli Paſtori, ò delli Genitori la morte delli medeſimi ſenza Batteſimo.

49. Si fonda queſta diſpoſizione, e ſul precetto di carità, e ſul pericolo dello ſcandalo, come dice il Leandro *de Baptiſmo diſp.1. quæſt.12.* E perciò dice *quæſt.15. De facto multa Concilia Provincialia determinant tempus, intrà quod Infantes baptizentur*. E non v'è alcuna Criſtianità regolata almeno da' Latini, che non abbia qualche determinazione di tempo per la più celere eſecuzione del Batteſimo.

Motivi delle predette Leggi.

50. Anzi nell'Indie medeſime Orientali v'è il Decreto del Concilio di Diamper *act.4. de Baptiſm. Decr.5.*, che così parla = *Quoniam multa incuria eſt hujus Diœceſis Chriſtianis, in aſſerendis parvulis ſuis Sacro Fonte ad octavum diem poſt eorum nativitatem expiandis juxtà conſuetudinem Eccleſiæ ſpeciatim iis, qui extrà Colonias vulgò Bazares degunt, quorum quamplurimi parvuli pluribus emenſis menſibus, & etiam ætatis ſuæ annis baptizantur; Præcipit Synodus, ut omnes parvuli ad octavum diem poſt eorum nativitatem ſacra unda abluantur*.

Diſpoſizione del Concilio di Diamper.

51. Li Teologi diſcordano ſolo circa la quantità del tempo, dove non è preſcritto, e commandato da' Superiori Eccleſiaſtici, tanto che il Suarez *tom.3. 3. par. diſp.25. ſect.2. §. Sed quæres*, dice, che ſi debba laſciare al prudente il giudicare, *quæ ſit diuturna dilatio ſufficiens ad peccatum mortale*. Nulladimeno non v'è alcuno, che biaſimi una poſitiva determinazione di tempo, e che laſci in arbitrio de' Genitori, di portare con tutto loro commodo li Bambini al Batteſimo.

Sentimento de' Teologi.

52. Si tratta dunque d'una prattica, e diſciplina di tutta la Chieſa, ſtabilita anche nell'Indie, e ſi tratta del pregiudizio del Terzo per il pericolo, in cui s'eſpone il Bambino, a perdere l'Anima colla dilazione del Batteſimo. Onde la Santa Sede mai rilaſſa Decreti in ſimili circoſtanze, nè deve, nè può rilaſſarli, perche ſi aggravarebbe della perdita dell' Anime, delle quali deve eſſere zelante. Anzi vuole, che tal ſorte di Decreti ſiano inappellabili, e mai li dichiara, ò gravoſi, ò rigidi: Per il che potrebbe dirſi con S.Agoſtino *Epiſt.118. Si quid tota per Orbem frequentat Eccleſia, quin ità faciendum ſit, diſputare inſolentiſſimæ inſaniæ eſt*.

Giuſtificazione del Decreto.

53. Per l'eſecuzione di tal Decreto non vi può eſſer difficoltà, nè per parte de' Miſſionarj, nè per parte delli Genitori. Non già per parte delli Miſſionarj, perche ſiccome promulgano il tempo determinato per l'adempimento del precetto Paſquale ſecondo il preſcritto dalla Chieſa; Così non poſſo-

Riſpoſta all' oppoſizioni.

possono avere giusta difficoltà di stabilire, e promulgare un tempo determinato per il Battesimo degl'Infanti. Anzi, come dice il P. Mansi, li Missionarj publicano al Popolo un giorno determinato della settimana per il Battesimo, acciò che tutti siano sicuri, che in tal giorno troveranno sempre il Missionario alla Chiesa, pronto ad amministrare il Sacramento del Battesimo. Et in oltre si manda ogni settimana il Catechista in giro per la Missione, acciò s'informi dello stato degl'Infermi, e d'ogn'altro bisogno spirituale de' Christiani: Onde usandosi queste diligenze, facilmente s'eseguisce il Decreto per parte de' Missionarj.

54. Ne meno può esservi difficoltà per parte delli Genitori, poiche tutte l'opposizioni ò siano per la lontananza, ò siano per impedimento delle strade, inondate per le sementi del riso, ò siano per altri simili motivi, siccome non impediscono la determinazione del tempo per il Precetto Pasquale, così non ponno impedire la determinazione del tempo per il Battesimo.

55. La maggior opposizione potrebbe esser quella, ò del puerperio delle Madri, ò della stravaganza delli Parenti Gentili, che alle volte si ritrovano nella medesima Famiglia. Mà si deve riflettere quanto alla prima, che le Donne Indiane presto si sbrigano dal puerperio, come dice il P. Mansi, mentre vi sono alcune Caste (come si è quella chiamata *Curavè*) che partorendo la femina, il Marito si mette al letto, e vi stà alcuni giorni col trattamento di Parturiente, e tocca alla femina di servirlo, e far tutte le faccende, come se non avesse partorito. Altre subito doppo il parto vanno a lavarsi nel Fiume. Il che fà vedere, quanto siano superiori quelle femine alli patimenti del parto.

56. Circa l'altra opposizione si deve osservare, che siccome li Parenti Gentili per l'ordinario non impediscono, che li Cristiani della loro Famiglia vadino alla Chiesa per l'adempimento degl'altri Precetti Ecclesiastici, e del Precetto Pasquale, così ne meno impediranno l'adempimento della determinazione del tempo per il Battesimo.

Casi particolari non pregiudicano al Decreto.

57. Se poi occorreranno de' casi particolari, ne' quali si debba, ò scusare, ò tolerare la dilazione, ciò non impedisce la determinazione del tempo per il Battesimo, perche già si sà, che ciò succede anche in Europa, e che succede in tutti gl'altri Precetti Ecclesiastici, e nondimeno si fanno: Perche come insegnano li Teologi *de legibus*, la legge riguarda l'utilità commune, e non la contingenza de' casi.

58. Si

58. Si dovrà dunque confermare il Decreto, acciòche contro la Santa Sede la Rachele Evangelica non abbia, a piangere, & urlare d'aver persi eternamente li suoi Figli nel Limbo.

Conclusione à favore del Decreto.

QUINTA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che non si permettano li Matrimonj trà gl'Infanti, nè la coabitazione, quando saranno divenuti capaci, se prima non abbino rinovato il consenso *in faciem Ecclesiæ*.

Præterea cum moris hujus Regionis sit, ut Infantes sex, vel septem annorum, interdum etiam in teneriori ætate, ex Genitorum consensu Matrimonium indissolubile de præsenti contrahant per impositionem Tàly, seù Aureæ texeræ nuptialis, Uxoris collo pensilis; Missionariis mandamus, nè hujusmodi irrita Matrimonia inter Christianos fieri permittant, nec Sponsos, sic conjunctos, cohabitare sinant, donèc completa legitima ætate, & explorato eorum consensu, in faciem Ecclesiæ juxtà formam, à Sacro Concilio Tridentino præscriptam, verum, & canonicum Matrimonium contraxerint.

Parole del Decreto.

59. Confessa il P. Laynez *fol.* 339., che = *Pueri sex, vel septem annorum, atque etiam in teneriori ætate ex Genitorum consensu Matrimonium indissolubile contrahant*: Et Aggionge = *Ità re ipsa faciunt, non quidem omnes Indi, sed aliqui tantùm Optimates, & Divitiis præpotentes*.

Giustificazioni del Fatto.

60. Il P. Brandolini nel suo fatto esposto, dice, che mai si sono permessi a' Cristiani li Matrimonj nell'età di sei, ò sett'anni, e promette in questa parte, d'eseguire il Decreto, la conferma del quale servirà per una stabile continuazione.

61. Confessa però il P. Brandolini, che si permettano i Matrimonj nell'età di dieci, ò undeci anni in circa, che vuol dire in età non ancora, capace di vero Matrimonio, secondo il prescritto da' Sacri Canoni, alli quali è sogetta quella Cristianità, ugualmente come ogn'altra d'Europa.

62. Che questo contratto si tenga per vero Matrimonio in quei Paesi, si ricava dal Padre Brandolini, il quale parlando del Tàly afferma, che il legarsi dallo Sposo al collo della Sposa il Tàly, *consentiente ipsa, vel saltem non repugnante* in quei Paesi, equivale *omninò*, come s'esprimessero il mutuo consenso Matrimoniale.

Leggi di quell'Indie.

63. E' dunque da saperfi, secondo l'esposto dal P. Brandolini, che per le leggi municipali di quei Paesi non si possono celebrare li Matrimonj anche de' Cristiani, senza la saputa de' Magistrati, e senza il concorso, ò approvazione de' più stretti Parenti, e descrivendo la frazione del Cocco, di cui si parlerà a suo luogo, dice, che li stretti Parenti danno la loro approvazione, e consenso del Matrimonio col toccare il Tàly, doppo esser stato immerso nel midollo del Cocco.

Matrimonio creduto indissolubile, anche in quei Paesi.

64. Che questo stabilimento di Matrimonio sia communemente creduto indissolubile in quei Paesi, lo dice il P. Mansi, e lo confessa il P. Laynez *fol. 22. Fœminis stricto Jure interdicitur, imò concesso naturæ Viro, Vidua, nec in ipso juventutis flore alteri nubere potest*. Anzi dice il P. Brandolini, che la Sposa è obligata, a portare il Tàly, in segno del Matrimonio contratto sino che viva lo Sposo, da cui l'hà ricevuto. E morto che sia, vengano li Parenti più stretti, a tagliare li fili del Tàly, e spogliare la Sposa di questa insegna, con legge universale, di dover restare sempre Vedova, siccome portando il Tàly, sempre resta legata al medesimo Sposo, senza potersi maritare ad alcun altro. Et in alcune Caste devono gettarsi nel Rogo del Marito sotto pena d'eterna infamia, come confessa il P. Laynez *fol.22.*

Risposta al detto del P. Laynez.

65. E se il medesimo P. Laynez *fol.341.* dice, d'aver veduto *Puellas, quæ per illius Monilis impositionem à Tutoribus, & Parentibus promissæ, consensum posteà negantes, Matrimonium re ipsa non contraxerint*. Nulladimeno ciò deve intendersi, non già per il vincolo Matrimoniale, mà per la sola coabitazione, perche se le leggi municipali vogliono, che il Tàly sia tessera di Matrimonio, se vi concorrono col loro consenso li Magistrati, se li Parenti anche Gentili l'approvano, col toccare il Tàly, e se già resta stabilito, che chi hà ricevuto il Tàly, resti sempre legata, senza potersi più rimaritare, anche morto il Marito, non si potrà mai dire, che la Sposa possa, restar libera dal Matrimonio, se non quanto alla coabitazione.

Imposizione del Tàli, segno di vero Matrimonio.

66. Anche il P. Brandolini non può negare, che l'imposizione del Tàly, fatta dal Sposo nel contratto Matrimoniale, non sia segno di vero Matrimonio, perche parlando della Festa del primo mestruo delle Zitelle, confessa, che questa Festa in lingua Tamulica, propria del Madurè, si domanda *Xanna Caliùnam*, cioè piccolo Matrimonio, perche si suppone già fatto il vero Matrimonio, del quale questo piccolo é come un Appendice; Et averte, che questa Festa solo si fà per il mestruo della Zitella Sposa, *& quidem vivente Conjuge*; Dunque

se

se prima del primo mestruo è fatto il Matrimonio grande, che così chiama il vero Matrimonio, celebrato coll'imposizione del Tàly, certa cos'è, che il vero Matrimonio è stato fatto nell'età impubere, poiche generalmente il primo mestruo è il primo segno della pubertà.

67. Quanto poi alla rinovazione del consenso, commandata dal Decreto, prima di permettere la coabitazione, già si sà, che quel Matrimonio degl'Impuberi, anche dato, che si risolvesse in Sponsali, come vuole il Leandro *de Matrim. disp.1. quæst.42.* Non può mai dare ius alla coabitazione Maritale, se non interviene il vero Matrimonio nella pubertà, con la rinovazione del consenso *cap.Litteras, & seq. de Sponſ. Impub. D.Thom. in supl. quæst.43. art.4.*

Rinovazione del consenso, necessaria nel caso presente.

68. Dal medesimo P. Brandolino si raccoglie, che questa rinovazione di consenso non si faccia in veruna maniera, perche dice, che la Festa del primo mestruo serve, perche doppo celebrata tale allegrezza lo Sposo conduce la Sposa alla sua Casa, e comincia a consumare il Matrimonio, senza trattare di rinovazione di consenso; Anzi se prima hà detto chiaramente che già il vero, e grande Matrimonio si suppone celebrato avanti del primo mestruo, hà molto ben ragione, di non cercar altro consenso doppo la Festa del mestruo.

69. Da tutto questo fatto si raccoglie, quanto santamente il Visitatore Apostolico hà proibiti questi supposti veri Matrimonj, col commandare di non permettere la coabitazione in simili casi, se non con la precedente rinovazione del consenso, e che questa rinovazione si debba fare *in faciem Ecclesiæ*, secondo il prescritto dal Concilio di Trento.

Si giustifica la proibizione del Decreto.

70. Per l'esecuzione del Decreto in questa parte è necessario, che sia publicato il noto Decreto del Concilio di Trento, e forsi il Visitatore Apostolico non hà espresso il commando di publicarlo, perche, come dice il P. Mansi, vi sono molte congetture, per le quali hanno creduto alcuni Missionarj, che sia stato anche publicato nel Madurè, com'è publicato nelle Coste. Nulladimeno non dovendosi appoggiare a congetturare le prove della publicazione, si dovrà publicarlo, per togliere ogni scrupolo, & ogni inconveniente.

Si deve publicare il Decreto del Concilio di Trento.

71. Ne si vede qual difficoltà vi possi essere, in publicare tal Decreto, & istruire quei Popoli in una legge tanto giusta, e tanto naturale. Poiche se il Vericelli *quæst.148.* dice, che doue non è publicato il Concilio, si può differrire *usque ad congruum tempus* la publicazione, non si sà vedere, perche adesso, ch'è tempo di tranquillità in quelle Missioni, non sia apunto quel tempo opportuno di publicarlo.

Risposte alla difficoltà opposta.

72. Ne meno può comprenderſi difficoltà per la parte de' Criſtiani, cioè di fare il Matrimonio *in faciem Eccleſiæ*, perche ſiccome vengano liberamente alla Chieſa per il Batteſimo, e per gl'altri Sacramenti, così poſſono anche venire alla preſenza del Miſſionario, per dare, ò rinovare il conſenſo Matrimoniale. Eſſendo ben ragione, che ſe li Magiſtrati Gentili vogliono eſſere inteſi, e li Parenti anche Gentili vogliono intervenirvi, vi debba con maggior utile, e ſicurezza aſſiſtere il Miſſionario, che fà da Paroco.

Concluſione à favore del Decreto.

73. Si dovrà dunque ſoſtenere il Decreto, ch'è regolato dalle leggi di natura, le quali non ammettono contratti trà gl'Infanti. Che è diſpoſto da' Sacri Canoni, che proibiſcono li Matrimonj trà gl'Impuberi; Ch'è preſcritto dal Concilio di Trento, che vuole li Matrimonj *in faciem Eccleſiæ*. Eſſendo ben ragione, che in queſti caſi la Santa Sede reſcriva, come ſi legge nel Concilio generale 6. *Act*.4. *Unum, ac præcipuum bonum habere ſemper optantes, atque ſtudentes, ut nihil de iis, quæ regularitèr definita ſunt, minuatur, nihil mutetur, vel augeatur, ſed eadem, & verbis, & ſenſibus illibata cuſtodiantur.*

SESTA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Sig. Cardinale di Tournon, che proibiſce l'uſo del Tâly, che porta l'effigie dell'Idolo *Pullcar*.

Parole del Decreto.

Et quoniam apud peritiores impiæ illius Religionis Sectatores Tàly præſefert Imaginem licèt informem Pulleyaris, ſivè Pillayaris, nuptialibus cœremoniis præpoſiti; cùmque dedeceat Chriſtianas Mulieres talem effigiem collo deferre in ſignum Matrimonii: diſtrictè probibemus nè impoſterùm audeant Tàly cum hac effigie collo appendere. Et nè Uxores innuptæ videantur, poterunt uti alio Tàly, vel Sanctiſſimæ Crucis, vel Domini Noſtri Jeſu Chriſti, vel Beatiſſimæ Virginis, vel alia quavis religioſa Imagine ornato.

74. A trè Punti ſi deve ridurre la materia di queſto Decreto. Primo: Al Fatto. Secondo: Alle circoſtanze del Fatto. Terzo: Al Jus.

Eſpoſizione del Fatto.

75. Quanto al Fatto è da ſaperſi, che il Tâly è una certa laſtra d'oro, ò altro Metallo, lavorata in diverſa forma, ò ſecondo l'arbitrio degl'Artefici, ò ſecondo la diverſità delle Caſte, che ſoſtenuta da una maſſa di molti fili di Bambace, reſta

ſta

ta pendente al petto della Femina, per segno, ch'è maritata, perche secondo l'uso, e commune interpretazione di quelle Genti, il mettersi dallo Sposo al collo della Sposa il Tâly, serve in vece di consenso espresso per un valido matrimonio, ogni volta, che la Femina lo riceva senza opposizione. Ne ciò si contrasta dal Visitatore Apostolico, accordando li Teologi con S. Tomaso *in 4.dist.27.quæst.1. art.2.quæst.2. ad 1. & 2:* ch'ogni segno possa assumersi dalla commune interpretazione in vece di parole per la validità del Consenso Matrimoniale.

76. Concede il P.Laynez *fol.*356., e non lo nega il Padre Brandolini, che in quelle Indie *Pullear* sia creduto come Dio, e la di lui figura come Idolo; mentre dice, esservi *Idololatras Pulleyaris Cultores*. E *fol.* 357. concede, che *Pulleyar Idolum est immane Elephantis capite quatuor brachiis instructum*.

77. Favoleggiano quegl'Idolatri, che questo Dio *Pulleyar* sia nato dal Dio *Rutren*, e dalla Dea *Parvati* in figura di mezz'uomo, e mezzo Elefante. O come altri favoleggiano, risuscitato col capo d'Elefante, per aver perso il proprio.

Favole dell'Idolo *Pulleyar*.

78. Racconta il P. Laynez *fol.*359., e lo conferma il Padre Brandolini nel suo Fatto esposto, che l'Idolo *Pulleyar* in tempo di Nozze s'espone sù le Strade, sù le Piazze, alli Bagni, e dovunque concorrono Femine, e Spose, à fine, che possa scegliere, se frà tante ve ne fosse una d'uguale bellezza alla di lui Madre *Parvati*; per aver egli giurato, di non maritarsi, se non con chi avesse bellezze simili alla propria Madre: ne avendola sin'ora ritrovata, lo credono per ciò rimasto senza Sposa.

Pulleyar creduto Dio perturbatore.

79. Concede il P. Laynez *fol.*359., che *Sponsi Idolo Pulleyaris munera deferunt*, e che da tutti gl'Artefici *vix unum Opus incboatur, quin litetur Pulleyari*. Di ciò ne da ragione il Sig. Tessier nel suo Manuscritto *cap.*16. *de Matrim.* Con dire esser creduto *Pulleyar* da quei Popoli per Dio Perturbatore: Onde a fine di placarlo, e renderselo propizio, ò per la pace de'Maritati, ò per la riuscita di qualche Opera, fanno Doni, Sacrificj, e Preghiere a *Pulleyar*.

Confessione del Fatto.

80. Si scolpisce quest'Idolo nel Tàly, dalli di lui Idolatri, tanto che il P. Laynez *fol.* 357. afferma: *nemo contendit, Idolum illud, omnibus suis partibus constans, in Taleo adumbrari*, & il P. Brandolini hà detto, che sarebbe pazzia il negarlo. Con che viene escluso l'attestato dell'Arcivescovo di Cranganor, che pare lo metti in dubio con dire: *In quo Monili eminent aliqua puncta &c. ità disposita, ut juxtà aliquos Infideles exprimant caput Elephantis, quod dicunt symbolum cujusdam Ido-*

Idoli, nomine Pulleyar, aliis similiter peritis Ethnicis, hanc significationem negantibus.

81. E quando anche s'ammettesse questo dubio, se solo li Periti l'affermano, come dice l'Arcivescovo di Cranganor, ò pure siano i più periti, come dice il Visitatore Apostolico, non sarà mai sicuro, il portare tal segno, allusivo ad vn'Idolo, e mettersi a pericolo, di far'un'atto protestativo di falsa Setta, e con ciò essere occasione di scandalo irreparabile: *State ergò, & nolite iterum jugo servitutis contineri*, scrisse l'Apostolo *ad Galat*. 5.

Circostanze considerabili nel Fatto.

82. Per il secondo punto si dovrà riflettere, che questo fatto è circostanziato da due ispezioni, cioè, che *Pulleyar* nell'Indie mediterranee è creduto per Dio, e la di lui Figura per Idolo, che attualmente hà li suoi Idolatri. La seconda ispezione si è, che li Cristiani, che lo portano scolpito nel Taly, sono della medesima Casta, e convivono con questi medesimi Idolatri, che hanno istituito tal segno con la mira di venerarlo. Non è segno di pura relazione arbitraria, come sono li Simboli, mà è figura *secundùm se*, espressiva d'vn'Idolo, che porta la testa d'Elefante, propria di *Pulleyar* in quella guisa, che dagl'Egizj si figurava l'Idolo *Annubio* con la testa di Cane, e si scolpiva negl'Anelli a tempo di Commodo Imperatore anche da'Romani in venerazione del medesimo, come racconta il Baronio *ad Ann*. 183. *n*. 7.

Risposta all'opposizioni.

83. Ne si deve ammettere la scusa, che si porti tal segno, anche dagl'Ateisti, e Monoteisti, Derisori di *Pulleyar*, perche li Cristiani non devono prender esempio da simil' sorte di Gente: Dicendo l'Apostolo = *Quid nobis de iis, qui foris sunt*, Altrimente si potrebbe anche dire un'altra falsa proposizione, che si potesse seguir l'esempio degl'Apostati esterni, che internamente conservano la Fede Cristiana. Mà si deve obbedire al precetto divino, *Deuter*. 7. 27. Che parlando degl'Idoli dice = *Quasi spurcitiam detestaberis, & velut inquinamentum, ac sordes abominationi habebis, quia anathema est*.

84. Et è molto da osservarsi, che li Maomettani, che convivono in quei Paesi, aborriscono, di portare tal segno, perche per legge di Maometto aborriscono l'Idolatria: Onde, se alcuno della Casta di *Pulleyar* passa al Maomettismo, subito lascia, di portare tal Segno, come affermano li Periti di quelle Parti: Non si sà dunque vedere, perche s'abbia a prender esempio dall'Ateisti, e Monoteisti, per portar tal segno, e non da Maomettani, per rigettarlo, ò meglio, ne dall'vno, ne dall'altro, mà dal Divino precetto, che lo proibisce.

85. Ve-

Ragioni per sostenere il Decreto.

85. Venendo ora al terzo punto del Jus si dovrà considerare a favore del Decreto, che tutti li Teologi convengono esser illecito l'uso d'un Segno, ch'è protestativo di falsa Setta, e che non v'è maggior segno protestativo di falsa Setta, che quello espressivo, e figurativo d'un'Idolo, e massime nelle circostanze concomitanti delle persone Idolatre, con le quali si conversa; del luogo, dove s'abbita; del tempo, e dell'occasione, in cui si porta, e più dell'istituzione, relativa al culto, e venerazione del medesimo Idolo. Per ciò tutti li Teologi, parlando delle Vesti, sopra delle quali vi sia l'effigie di qualche Idolo, tutti le condannano: Onde il Beccano *de externo actu Fidei cap.*10. *quæst.*5. *ad* 5. *dubium num.*27. così parla = *Nam sicut inter Christianos, qui publicè gestant Rosarium, profitentur, se Catholicos esse, sic inter Infideles, qui gestant hunc, vel illum habitum, quem ipsi norunt, profitentur se esse hujus, vel illius Sectæ &c. sic Mauri dicuntur, habere specialem Vestem, in qua est imago Mahometti, ac Lunæ ad divinum cultum destinatam.* Si noti, che il segno della Luna, benche, *secundùm se*, sia segno indifferente, nulladimeno trà Mori è segno superstizioso, e perciò illecito a portarsi, e molto più dice il Beccano *num.*34. deve dirsi illecito il segno, figurativo dell'Idolo, perche *quando non solùm ex voluntate Infidelium, sed etiam per expressam formam, vel effigiem determinatur ad Cultum idolatricum, ut, V. G. per effigiem Idoli, vel falsi Numinis, tùnc à Christianis non potest publicè usurpari, nisi in Comœdiis, quamdiù retinet illam formam, vel effigiem sibi impressam.*

Sentimento de' Teologi.

86. Così parla l'Azorio *tom.* 1. *lib.* 8. *cap.* 27. 6. *quæst. circ. med.* = *Rogabis, quid si Paganorum signum sit Sectæ, & Religionis superstitiosæ symbolum? Fateor, esse peccatum eo uti, putà si esset signum Martis, Palladis &c.* = Il P. Gonet *de Fid. disp.* 7. *num.* 122. dice = *quod quando res aliquæ, natura sua, vel communi Gentium usu, ad Cæremoniam quamdam referuntur &c., ut vestis, in qua est Idolum depictum, gestare, eorum usus est mera, & virtualis Idolatria.* Così Bannez, Sanchez, Coninch, Ariaga, Baldello, Amico, Oviedo, Ricciul. citat. con tutti gl'altri da Salmaticensi, e dall'Albic. *cap.*8. *n.*13., e dal Vericell. *de Fid.*

87. Di tutto ciò ne dà la ragione il Suarez *contra Regem Angliæ lib.* 6. *cap.* 9. *num.* 22.; E così gl'altri Teologi con S. Tomaso nella 1.-2., perche l'esteriorità dell'opra *habet suum significatum, quod est intrinsecum operi*, independente dal fine, & intenzione dell'Operante; tanto che se il significato intrinseco è cattivo, tutta l'opera *est intrinsecè mala.*

88. Si

88. Si deve pure considerare, che *homines vident, quæ parent, solus autem Deus intuetur Cor.1. Reg. 16.*; E benchè si dasse, che anche con questo Segno idolatrico fossero conosciuti per Cristiani, nondimeno dice Castropalao *de Fide tract.4.disp.1.pun.17.n.7.*, che non è lecito portar questi segni, ò figure = *Quià talis gestatio est quidam cultus, & honoratio falsæ Sectæ. Negari enim non potest, falsæ Sectæ eò majorem honorem accrescere &c., quo plures induti appareant vestibus, illam protestantibus; qui honor, & superstitiosus cultus separari non potest à gestatione, quantumvis contrariam voluntatem Fidelis habeat. Adde rarò à scandalo excusari posse hujusmodi Actum.*

89. E molto pochi sono quei Teologi, seguiti dal Diana *tom.7. Coordinat. tract.5. de scandalo resolut.72.*, che permettano in un caso gravissimo, mà *non semper, & ad semper* l'uso delle Vesti, coll'imagine dell'Idolo, cioè affine di fuggire un insorta persecuzione. Nel qual modo parla anche il Verricelli *quæst.14. sect.5. num. 29.* = *Et tùnc poterit esse licita delatio, sed rarò nempè non nisi ex gravissima causa*, qual sempre si suppone da Teologi accidentale, e casuale, mà non già continua. Ne si troverà Teologo, che parli diversamente.

Si ribatte l'opposizione.

90. Ne basta il dire, che il Tâly hà due significati, cioè uno dell'effigie idolatrica, l'altra di segno dello stato maritale, per cui potrà servire senza la macchia della superstizione, che accompagna il significato idolatrico. Poiche con tutto ciò tutti li Teologi sempre eccettuano in tal caso quel segno, che è, ò di sua natura, ò per la commune interpretazione espressivo dell'Idolo, attualmente adorato in quelle parti, dove si soggiorna, e per ciò condannano l'uso delle vesti, con la figura dell'Idolo, come si è detto. E si può vedere la dottrina del Cardinale di Lugo *de Fide disp. 14. sect. 5. num.86. & seqq.*; Dove porta l'esempio della Croce, che stà in petto, & in segno di Nobiltà, & in segno di Cristiana Religione.

Esempio, che ributta le ragioni opposte.

91. Di questa dottrina n'abbiamo l'esempio in Clemente Alessandrino *lib. 3. Pedag. cap. 11. num. 10.* dove commanda alli Cristiani, che l'impressioni dell'Anello = *sint nobis Columba, vel Piscis, vel Navis, vel Lira Musica, qua usus est Polycrates, vel Anchora, quam insculpebat Seleucbus, neque enim* (si noti bene) *Idolorum sunt imprimendæ facies, quibus* (si noti ancora) *vel solùm attendere est prohibitum.*

92. L'Anello dunque, benche abbia il significato d'ornamento civile, di dignità politica, d'ufficio, ò di sposalizio, nulladimeno se porta l'effigie dell'Idolo, non deve portarsi da' Cristiani dimoranti trà gl'Idolatri, perche allora è proibito Idolo, *vel solùm attendere.*

93. Non

93. Non così può dirsi del segno d'una Colomba, d'una Nave, d'una Cetra &c., benche fossero usurpati dagl'Idolatri, per simbolo di qualche Idolo, perche come osserva il Beccano nel luogo citato, parlando delle Vesti = *Quando Vestis ex sola voluntate Infidelium deputatur ad malum usum* (e così può dirsi della Colomba, della Nave &c.) *tùnc à Christianis potest determinari ad bonum usum*. Mà quando si tratta d'espressa figura, che *non solùm ex voluntate Infidelium, sed etiam per se ipsas determinantur ad cultum Idolatricum, tùnc à Christianis non possunt publicè usurpari, nisi in Comœdiis*, dice il Beccano, e con lui tutti li Teologi.

Risposta agl'esempj portati da' Padri Gesuiti.

94. Con la medesima dottrina si risponde agl'esempj, portati dal Padre Laynez contro il Decreto *fol.366. e 367.*, cioè dell'Alloro, dell'Aquile, delle Sfingi, de'Draghi, della Stola Pontificia &c., istituiti, & usati dalla Gentilità Romana per simboli superstiziosi, & idolatrici, e nondimeno usati anche da'Cristiani in quei medesimi tempi. Poiche anche di questi si verifica, che *ex sola voluntate Infidelium deputantur ad malum usum*, e perciò *à Christianis possunt determinari ad bonum usum*, il che non può verificarsi della figura dell'Idolo, che *per se ipsam determinatur ad cultum Idolatricum*, come dice il Beccano.

95. Porta anche l'esempio dell'uso de'Vessilli, portati da'Vascelli Cristiani, con le figure Idolatriche, per ingannare gl'Infedeli, affine di sfuggire l'incontro, ò di sorprenderli, che dalla maggior parte de'Teologi vien permesso per lecito. Mà si deve riflettere, che li Teologi ne danno una gran differenza, perche il Vessillo, con le figure Idolatriche, si porta *irrisoriè ad illudendum, & fallendum hostes*, e di questa astuzia bellica ogni Nazione n'è consapevole, tanto che gl'istessi Infedeli portano li Vessilli de'Cristiani medemi: Il che non si verifica de'segni Idolatrici, portati seriamente in petto, e sù le vesti, come il *Tàly*. E perciò tutti li Teologi, che concedono l'uso del Vessillo come sopra, negano però, esser lecito il segno Idolatrico, di cui si parla.

Modo di eseguire il Decreto per parte de' Missionarj.

96. Venendo poi al modo per l'esecuzione del Decreto, si dovrà considerare, ch'ò si parla per la parte de'Missionarj, ò si parla per la parte de'Popoli Tamulensi. Per la parte de'Missionarj, già si è detto nel discorso preliminare, che ad essi tocca promulgare il Decreto, per obedire al precetto del Visitatore Apostolico. E successivamente istruire li Cristiani con le massime, date loro dal P. Gioseppe Acosta *de Procur. Indor. salut. lib.5. cap.9.*, dove così parla = *In primis nihil est æquè laborandum, nihil tanti faciendum, quàm ut ex futuro, aut*

jam facto Christiano omnis Idolatriæ amor, & sensus penitùs evellatur. Nam, & omnium ea pestis perniciosissima existit, cùm sit, ut Sapiens dixit, omnium malorum initium, & fini veræ Religionis omnibus modis obsistens. E *cap.* 10. incarica al Catechista, non solo d'insegnare la vanità degl'Idoli, mà anche di perseguitare distintamante tutte le superstizioni = *Neque verò Idolorum tantùm formas varias, sed infinitas etiam superstitionum species, indè manantes, persequi debeat.* E nel *cap.* 11. replica = *Illud ergò & Sacerdotes, & Principes studiosè curare debent, ut Idolatriæ omnis etiam suspicio aboleatur &c., non solùm ergò simulacra ipsa, & insignes Idolatriæ notæ, verùm etiam vestigia quævis superstitionis veteris eradenda sunt.*

Si considerano le difficoltà per parte de'Cristiani.

97. Per parte poi de'Cristiani non si deve dubitare, che siano per resistere alla verità, & alle istruzioni, già che il Padre Laynez *fol.* 89. assicura = *quod optimi facti sunt Christiani, utpotè qui ad omnes Fidei regulas vitam suam accuratè componentes, Europæis ipsis exemplo esse possunt: Certè tanta sunt vitæ integritate, ut non sit infrequens Missionarium à prima luce ad meridiem usque Confessiones excipere, quin lethalis peccati Reum quemque inveniatur.*

Considerazione delle difficoltà per la parte de' Gentili.

98. Per parte poi de'Gentili il P. Laynez *fol.* 388. oppone una difficoltà, cioè, che mutare la figura del Tâly, farà maggiore impressione, che l'essere Cristiano = *Majusque scelus videbitur, illam mutationem conari, quàm esse Christianum*, e *fol.* 389. esagera = *Nunquàm hæc scient Ethnici, quia Missionarios, Christianos, Ecclesias communi clade sepeliant.* Il che confessa anche il P. Brandolini.

99. Mà sicome confessa il P. Laynez *fol.* 22., che quei Gentili sono tanto tenaci ne'loro costumi, & Idolatria = *ut Populos, à quibus non observantur, Barbaros &c., ac naturæ lumine destitutos, appellare non vereantur*, e nondimeno permettono, moltiplicarsi quella Cristianità con l'abbandono de'loro costumi, & Idolatrie, così può credersi, che permetteranno anche l'abbandono della figura di *Pulleyar* nel Tâly, con far surrogare dalli Artefici Cristiani insensibilmente qualch'altra figura, ò di fiori, ò d'arabeschi, ò di punti, che nulla significano di male. E poi rimettere la perfezione dell'opra a Dio, mentre come dice l'Apostolo = *Neque qui plantat, est aliquid neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus.*

Risposta alle esagerazioni sopra il pericolo di perdere la Missione.

100. Si leggano tutte l'Epistole di S. Paolo, e specialmente quella *ad Galatas*, dove si troveranno e l'esagerazioni, di sopra obiettate, e la costanza dell'Apostolo in rigettarle. Onde diceva loro risolutamente = *Quomodò convertimini iterum ad infirma, & egena elementa, quibus denuò servire vultis?*

Li riprende con zelo delle loro vane, e superstiziose osservazioni. Si dichiara, che prevede la ruina della sua Missione = *Timeo vos, nè fortè sine causa laboraverim in vobis*. E nondimeno gli dice risolutamente = *Nolite errare, Deus non irridetur*. Anche S. Pietro con dire = *obedire oportet Deo magis, quàm hominibus*, chiude la bocca ad ogni sorte di minaccia, e d'esagerazione.

Necessità di sostenere il Decreto.

101. Si dovrà dunque confermare pienamente il Decreto, anche per uniformarsi al già disposto dalla Santità di Gregorio XV. nella Costituzione = *Romanæ Sedis*, emanata per le medeme Indie, e registrata dall'Albici *de Inconst. in fid. cap.8.*, dove permettendo l'uso della Linea, ò sia Cordoncino, così decretò = *Neque ad lineam quidquam appendatur, quod Idolatriam, aut superstitionem, ut ab aliquibus fieri asseritur, quoquo modo redoleat. Si quid tamen appendi placeret, per quam laudabile esset, ut vel S. Crucis, vel Beatissimæ Virginis, vel Domini Nostri Jesu Christi, sive alia quævis religiosa Imago appenderetur*. Et ecco decisa la controversia, giustificato il Decreto, e stabilita la regola, dalla quale sarebbe un gran scandalo il deviare, ò recedere.

SETTIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che proibisce l'uso del Cordoncino di cento otto fili, e l'unzione del Crocco per tenere al collo il Tâly.

Parole del Decreto.

Et cum superstitione non careat funiculus centum, & octo filis compositus, & Crocco suco delinitus, quo plerique dictum Tàly appendunt, prohibemus etiam dictorum filorum numerum, & unctionem.

Esperienza fatta verifica il Decreto.

102. Nega il P. Brandolini, che vi sia uso d'alcun Cordone, fatto con cento, & otto fili, per legare il Tâly. Mà il Padre Laynez *fol.*391. dice, d'essersi trovato doppo la partenza di Monsignor Patriarca, che forsi l'uso di questo Cordone sia in certa Fameglia *non satis nota*. E perche questi usi non sono proprj della Fameglia, mà delle Caste; vi sarà questa Casta, ch'hà l'uso d'un tal Cordone. Anzi fattasi in Roma dal Padre Consultore Baldrati la numerazione de fili delli Cordoncini, che quì si trovano, s'è veduto, che tutti sono di cent'otto fili sottilissimi di bambace.

103. Cir-

Motivi dell'unzione, e colore.

103. Circa l'unzione di Crocco, ò Zaffrano, così parla il Padre Laynez *fol.* 392. *Ea radice* (Croci) *Mulieres non solùm ad funiculum sui Talci tingendum utuntur, sed etiam ad genas, collum, & sinum: quod iste color eis præ reliquis arrideat.*

104. Il Sig. Tessier nel suo Manoscritto *cap.* 15. *num.* 20. dice, che questo colore si riferisce alla Dea *Ditta* venerata in quell'Indie, come Dea della Gioja, e perciò solo s'usa dalle Maritate, che godono il contento del Matrimonio.

Motivo giusto del Decreto.

105. Ecco dunque il motivo, per cui s'è mosso il Visitatore Apostolico, a proibire e l'uno, e l'altro, servendo mirabilmente per questa proibizione la dottrina del Padre Oviedo *controv.*8. *par.*5. *concl.*3. *num.*70. dove dice = *Illa specialis forma, & peculiaris color primariò, & per se ad protestationem falsæ Sectæ deserviunt.*

Promessa di obedire il Decreto.

106. Il P. Brandolini promette, che ritrovandosi li Cordoni del Tâly, col numero di cent'otto fili, si darà esecuzione a questa parte del Decreto. E che quando non s'intenda di proibire il color giallo, con cui si tingono nell'Indie i panni, le tele, & i fili, e che publicamente si vendono, si proibiranno alli Cristiani tutte l'altre unzioni speziali, superstiziose, ò nò, che siano. Mà perche il Decreto vuole proibito quel colore, ch'esternamente è protesta di religione alla Dea della Gioja, per cui solo si concede dagl'Idolatri alle Donne maritate nella tintura del Cordone sudetto, non basterà, ch'un tal colore sia commune alli panni, & alle tele, perche in questi non diventa superstizioso, mà nell'uso del Cordone del Tâly è certamente superstizioso.

Ragioni favorevoli al Decreto.

107. Et eccone l'esempio: Il bianco della fascia, che portano li Turchi intorno al Turbante, è segno, & è colore protestativo della Setta Maomettana, per il che tutti li Teologi proibiscono alli Cristiani l'uso continuo del Turbante, con la fascia bianca, Vericel. *de Fid. quæst.*14. Suarez *de Fid. quæst.*14. *sect.*5. E pure non restano perciò proibite le tele bianche, che fuori del Turbante si portano. Così dovrà dirsi anche nel presente caso, di cui si parla. Poiche siccome il bianco, per istituzione Maomettana, non è superstizioso, se non nel Turbante: Così il color giallo, per istituzione idolatrica Indiana, non è superstizioso nelle tele, mà bensì nel cordone del Tâly, dove *specialis color ad protestationem falsæ Sectæ deservit*, come dice il P. Oviedo, e con esso tutti gl'altri Teologi.

OTTAVA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, in cui si proibiscono diverse superstiziose cerimonie Nuziali.

Cæremoniæ etiam Nuptiales juxtà harum Regionum morem tot sunt, tantaque superstitione maculatæ, ut tutius remedium aptari non possit, quàm eas omninò interdicendo; Cum undiquè noxia Gentilitatis labe scateant, & difficillimum sit, à superstitiosis expurgari. At verò, ut faciliori Conversionum Viæ, & Neophytorum commodo, quantùm fieri potest in Domino indulgeamus; Missionariis, & præcipuè Missionum Superioribus injungimus, ut novis adhibitis diligentiis, severiorique calculo, superstitiosa omnia à dictis cæremoniis expurgent, itaùt nihil inultum relinquatur, quod Christianam pietatem offendat, & Gentilium superstitionem redoleat. Et signantèr præter eas, quas audivimus iàm statutas in hac materia ab iisdem Missionariis reformationes, ramus Arboris Aresciomaram omninò auferatur; ferculorum numerus, non minùs, ac cibi præscripta qualitas varietur, circuli super caput Sponsorum ad tollenda maleficia omittantur. Et quod de ferculis diximus, de luteis Vasis, ibidem adhiberi solitis, à nobis dictum, & prohibitum intelligatur.

Parole del Decreto.

108. Si lamenta il P. Laynez di questo Decreto, perche dice, essere già state corrette da' Missionarj le superstizioni sudette, cioè del Ramo *Aràjà*, del numero de' Vasi, della qualità delle vivande, e delli circoli. Et il P. Brandolini assicura lo stesso, con aggiongere, che ne meno li Gentili osservano superstizione alcuna nel numero, ò qualità delle vivande, ò de' vasi, facendo ciascuno quello, che vuole, e secondo il suo potere.

Lamenti de' Padri Gesuiti contro il Decreto.

109. Mà si dovrà riflettere, che due parti contiene il Decreto; Una si è, che oltre alle riforme fatte da' Missionarj vi siano molte altre superstizioni, meritevoli di condanna, sopra delle quali non potendo il Visitatore Apostolico, per la sua breve dimora in quelle parti farne più longo esame, per decretarne lo spurgo, e lasciare solo le ceremonie innocenti, perciò incarica li Missionarj, di dover esattamente esaminare tutte le cerimonie Nuziali, e permettere solo quelle, che si riconosceranno prive di superstizione. Con che soavemente rimedia al male.

Risposta a' predetti lamenti.

110. L'al-

110. L'altra parte del Decreto si è, d'ordinare, che si tralascino certe ceremonie, conosciute anche da' Missionarj per superstiziose, onde quando anche fossero state proibite, e levate da' Missionarj, non perciò si deve condannare il Decreto, che nuovamente incarica la proibizione; Sapendosi molto bene, che chi vive tra' Gentili hà bisogno di replicate istruzioni, perche maggiormente sfughino il pericolo di ricadere. Così l'Apostolo replicava le sue condanne, e monizioni, per slontanare i Corinti dall'osservanze legali, dandone la ragione per il timore, che aveva della loro perversione = *Timeo autem, nè sicut Serpens Evam seduxit, astutia sua, ità corrumpantur sensus vestri, & excidant à simplicitate, quæ est in Christo*, 2. *ad Corinth.* 11. Così replicaua alli Galati 5. *cap.* 5. *State, & nolite iterùm jugo servitutis contineri*.

Ragioni, che giustificano il Decreto.

111. Quanto poi al carico, imposto di dover spurgare l'altre ceremonie Nuziali dalla superstizione, questo è un documento, inculcato sommamente dal P. Giuseppe Acosta *de procur. Ind. Sal. lib.* 5. *cap.* 11. dove risolutamente dice, che *in ipsis iam Christianis, qui Baptismo perfusi sunt, gentilitiæ superstitionis monumentum aliquod ferri minimè debet*.

112. Questa regola è stata insegnata fino nel principio della Christianità dal medesimo Apostolo, per cui si dichiarava = *Et in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*, protestandosi, che non comparirà men forte nel fatto di quello compariva nelle sue lettere = *Quia quales sumus verbo per Epistolas absentes, tales, & præsentes in facto*, 2. *ad Corinth.* 10. se parlava dunque così l'Apostolo ne' primi anni della nascente Cristianità, potrà anche, e dovrà il Visitatore Apostolico usare la medesima diligenza, e zelo, per spurgare le superstizioni da una Cristianità centenaria.

Conclusione à favore del Decreto.

113. Ne potrà la Santa Sede abolire, ò moderare un Decreto di tal sorte, mà dovrà rispondere col medesimo Apostolo = *Nàm etsi ampliùs aliquid gloriatus fuero de potestate nostra, quam dedit nobis Dominus in ædificationem, & non in destructionem vestram, non erubescam*, 2. *ad Corinth.* 10.

NONA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che proibisce la frazione del Cocco, unitamente con li Gentili.

Parole del Decreto.

Fructus etiam vulgò dictus Coccho, ex cujus fractione prosperitatis, vel infortunii auspicia Gentiles temerè ducunt, vel omni-

omninò à Christianorum Nuptiis rejiciatur, vel saltèm si illum comedere velint, non publicè, sed secretò, & extrà solemnitatem aperiatur ab iis, qui Evangelica luce edocti ab hujusmodi auspiciorum deliramento sunt alieni.

114. Confessa il P. Brandolini, che nelle Nozze solenni si usa nell'Indie rompere il Cocco, con diverse ceremonie pure solenni, trè delle quali sono le principali, cioè immergere il Tàly nel midollo del Cocco, & estratto farlo toccare da' Parenti de' Sposi, in segno d'approvazione, e legame di parentela con questi.

Confessione del Fatto, e spiegazione de' motivi.

115. Il secondo uso si è, che aperto il Cocco, tutti accorrono, ad osservare il midollo, e secondo la diversità de' pezzi franti ricavarne gl'auguri del futuro avvenimento ò felice, o infelice frà li Sposi. *Verum est Palmæ Nucem superstitiosè à Gentilibus adhiberi, eo fine, quo Illustrissimus Patriarcha memorat*, dice il Padre Laynez *fol.* 402., e lo conferma il Padre Brandolini.

116. Il terzo uso viene rammentato dal Signor Tessier nel suo Manoscritto *cap.* 15. *num.* 18., cioè, che dagl'Idolatri si rompa il Cocco, per sacrificio a *Pulleyar*, Dio perturbatore, acciò non conturbi la pace frà' Sposi, e tolga le malie dagli occhi de' medesimi, perche non si abbino, a mirare con emulazione, e disturbo. Per il che quando passano li Sposi novelli avanti la Casa d'alcun Gentile, bene stante, questo subito esce, getta la Pietra quadra, e vi rompe uno, ò più Cocchi, secondo la di lui facoltà.

117. Dice il P. Brandolini, che non si frange il Cocco tra' Cristiani, se non ò dal Catechista assistente, ò da qualch'uno de' Cristiani più principali, e più intelligenti. Che s'apre, avanti d'una qualche divota Imagine, recitando ò prima, ò doppo qualcheduna delle costumate Orazioni, & insinuando a gl'Astanti i veri sentimenti della Divina providenza, da cui dipende ogni cosa; Dal che gl'istessi Gentili ne prendono edificazione. Rotto poi, che sia il Cocco, tutti a gara prendono i pezzi, per mangiarlo, essendo il midollo altrettanto bianco, che delicato.

Modo narrato di rompere il Cocco.

118. Il Visitatore Apostolico non abolisce nel suo Decreto questa frazione del Cocco, ne il gioco, che se ne prendano gl'Astanti, per mangiarne li pezzi, mà procura, d'abolire la superstizione, che gli congiongono li Gentili, e perciò a questo sol fine commanda, ò di farlo, senza intervento de' Gentili, ò di tralasciarlo, quando non si possono escludere i Gentili.

Spiegazione, & intenzione del Decreto.

119. Si

Ragioni per sostenere il Decreto.

119. Si dovrà riflettere, che quei Gentili sono sommamente dediti alla Magìa, parlandone in tal guisa il P. Laynez *fol.* 20. = *Et quia futura prægnoscendi prurigo, aut ut veriùs dicam, furor, si Cœlum nequeat, Acheronta movet: Multi in illis Terris infandæ Magiæ Mysteria exercent*. Sicche mai si giongerà, a trattenere li Gentili, che non cavino li loro auguri ogni volta, che intervenghino alla frazione del Cocco; Ne mai si purgaranno li Cristiani da questa superstizione, se non si slontanano dalla loro compagnia in tal fatto, sapendosi da ogn'uno, quanto sia radicata nell'uomo la curiosità, di sapere il futuro, con quella vana fiducia, di giongere alla promessa del Diavolo = *Eritis sicut Dii*.

120. Che si debbano togliere, & impedire le superstizioni, ne dargli occasione, già si sà, ne occorre provarlo. Il P. Giuseppe Acosta *lib.* 5. *cap.* 10. ne fà longa numerazione di quelle osservate negl'Indiani, e raccommanda di sradicarle tutte, perche sono rampolli dell'Idolatria, & inciampi da ricadervi. *Quia negliguntur, occidunt*.

121. E principalmente si devono sradicare da' Cristiani ne' Paesi degl'Infedeli, per il maggior pericolo, in cui si trovano. E perciò fino ne' primi anni della Cristianità l'Apostolo proibì alli Galati queste vane osservanze, riprendendoli = *Dies observatis, & menses, & tempora, & annos, ad Galat.* 4. dove S. Tomaso ne da la ragione *lect.* 4., perche = *Ex hoc imminet grave periculum, & ideò cavendum est Fidelibus, talia observare*.

122. Non può dunque, nè deve la Santa Sede togliere, ò moderare un Decreto, che si dà per un tal rimedio, nè lasciare in piedi un uso, per altro innocente, quando conosce esser prossima occasione di peccato di superstizione. E' stato levato nelle Coste per il medesimo motivo. Dunque si deve levare anche dentro Terra, massime ora che v'è la proibizione del Decreto, perche sarebbe scandalosa la toleranza in un luogo, dove è maggiore il pericolo per la compagnia maggiore de' Gentili, con li quali si habita.

Opposizioni al Decreto, e sua risposta.

123. Dice il P. Brandolini, che se li Cristiani non romperanno il Cocco, tanto, e tanto sarà portato da' Gentili, e si romperà da' medesimi. Mà li Teologi distinguono l'occasione *data*, e l'occasione *accepta*, con dire, che nella prima si deve usare tutto lo sforzo, & il Superiore deve, imporre le sue leggi, e precetti, per proibirla. Per questo si proibisce alli Cristiani, di formar Idoli, agginstar Carri per il loro Trionfo, e simili cose, che danno occasione d'Idolatria alli Gentili; Nella seconda dicono, che ogn'uno si raccommandi a Dio, e si

e si ricordi del suo dovere, cioè di non prevaricare per l'occasione, data da' Gentili. Così si deve dire nel caso presente.

124. Un'altro riguardo si è, che un tal rompimento di Cocco, al riferire del P.Brandolini, si fà avanti d'un'Imagine sacra, come s'è detto di sopra: Onde qual convenienza può mai essere, che li Gentili attendino alle loro superstizioni in quel medesimo atto, e luogo, che si pretende santificato con qualche devozione? Questo sarà sempre un *Miscere sacra prophanis*, motivo aperto di scandalo, e non d'edificazione.

125. Si dovrà dunque, sostenere il Decreto, e dovranno li Missionarj, promulgarlo, per eseguire dalla loro parte il precetto impostogli, come già s'è detto altre volte, e poi istruire i Popoli ad ubidire, tanto dal Pulpito, quanto dal Confessionario, secondo la regola data dal P. Acosta *nel cit. cap.*10. dove dice: *In Confessionibus verò audiendis omni cura incumbendum est, ut hæc omnia minutè, & sigillatìm, ubi opus sit, Sacerdos interroget Pœnitentem, & confessum doceat, atque deterreat. Ferè quia negliguntur, occidunt: Eadem adhibitæ curationi non difficilè cedunt.*

Conclusione a favore del Decreto.

DECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che non si debbano rigettare dalla Confessione li ben disposti, ne le Donne mestruate da' Sacramenti.

Nullus ritè, & sufficientèr dispositus arceatur à Sacramento Pœnitentiæ, ad peccatorum remissionem tamquàm Instrumento Divinæ Misericordiæ à Christo Domino instituto; Et signantèr Mulieres, menstruali morbo laborantes, non attentis diebus purificationis, juxtà morem Gentilium; cum hæc Sacramentalis vera Animæ purificatio, & non alia sit attendenda à Christifidelibus, eorumque Pastoribus, quibus proptereà non liceat, nec per se ipsos, nec per Cathechistas, nec per alios quoscumque dictis Mulieribus prohibere accessum ad Ecclesiam, vel ad Confessarium, durante dicta infirmitate, & dicto purificationis tempore.

Parole del Decreto.

126. Il P.Brandolini crede superfluo questo Decreto, perche assicura, che da niuno siano rigettati dalla Confessione i ben disposti, ne dalla Chiesa, e Sacramenti le Donne mestruate.

Disputa circa il Fatto.

127. Mà il P. Laynez, assai più prattico di quelle Missioni, per esservi stato per 20., e più anni continui, & anche Su-

E perio

periore di quei Missionarj, la discorre diversamente. Dice primieramente *fol.* 409. per bocca del Visitatore Apostolico; che la prima parte del Decreto si riferiva alla seconda parte: *De non rejiciendis à Sacramentorum acceptione menstruo fluxu laborantibus*; E *fol.* 413. afferma, esser usanza generale di tutte le femine Indiane, di non accostarsi alle Chiese, ne a' Sacramenti nel tempo del mestruo, tanto che se alcuna vi viene, procura, di non essere osservata = *Ne Gentilibus, aut Neophitis in Fide adhùc infirmis, res innotescat*.

128. Di questo ritegno ne dà due ragioni, e cause. La prima si è, che non ci vengano, perche = *Menstruum est apud Indos adeò res sordida, ut quando fœminis contingit, statìm Domo exeant foris, sub aliquo umbraculo morentur, donèc purgatio illa desierit*. Così parla *fol.*411.

Confessione del fatto.

129. Poi sogionge *fol.*412., che ne meno ci devano venire, perche sarebbe un gran scandalo de' Gentili, e per il peccato di scandalo si renderebbero incapaci di Sacramenti = *Si rescirent Ethnici &c. Templa, Mysteria, Magistros, Christianos, Religionem ipsam, velut infamem, totius spurcitiæ colluviem detestarentur, horrerent*. E basta dire, com'egli avverte, che *menstrua Mulierum immundiora reputantur, quàm faliva*.

Errore, che risulta dal fatto.

130. Vien dunque creduto da quei Gentili, che accostandosi le femine mestruate alli Tempj, & alli Misterj della Religione, si deturpi, e l'uno, e l'altro, e tutto il culto della Religione medesima, tanto che diventi infame, e venga condannata come Sentina d'ogni sporchezza. Mà poi quando viene il primo mestruo alla Zitella Sposa, se ne fà una Festa gioconda, come si dirà nel punto seguente. Di più si caricano le Donne mestruate, sotto peccato grave di scandalo, se si accostano alla Chiesa, & a' Sacramenti, e ciò solo per compiacere a gl'errori de' Gentili, quando S.Gregorio scrivendo a S.Agostino Apostolo dell'Inghilterra, rispose, che alla femina mestruata = *Naturæ superfluitas in culpam non valet imputari*; E perciò non si debbano rigettare ne dalla Chiesa, ne da' Sacramenti.

Ragioni a favore del Decreto.

131. Si dovrà riflettere a favore del Decreto, che rigettare le femine mestruate dalla Chiesa, e Sacramenti, giudicandole incapaci de' medesimi, per il peccato di scandalo, non è altro, che fomentare un'errore gentilesco, e mettere in pericolo li Cristiani, di credere per vero lo stesso errore. Da queste toleranze dice il P. Acosta *lib.*4. *cap.*5. ne nasce, che la propagazione della Fede resta molto debile, perche = *In cognoscendis, extirpandisque erroribus, superstitiosisque opinionibus*

pus nullam Prædicatores operam collocarint, e nel *lib.2. cap.18.* dà, trà l'altre, la seguente istruzione, come necessaria per una vera conversione degl'Infedeli = *Diù, & multùm tenendi* (cioè prima di battezzare gl'Infedeli) *ut quid profiteantur, intelligant, ut veterem consuetudinem Idolorum deponant, ut mores alios induant*. Ch'è lo stesso, che commanda Alessandro VII. nella sua Costituzione già citata *la* 46.

132. Quanto al scandalo, si trova nel Vangelo, che Gesù Cristo diversamente operò contro lo scandalo de' Discepoli, e de' Farisei. Pagò il tributo, acciò non si scandalizzassero li Discepoli; Mà quando vidde scandalizati li Farisei, perche li di lui Discepoli non si lavavano, prima di prendere il cibo, non fece conto di questo scandalo, mà rispose = *Sinite illos, cæci sunt, & duces Cæcorum*.

133. Da questa diversità di scandalo, e di persone, raccolgono li Teologi, che quando la materia dello scandalo *habet speciem mali*, si deve tralasciare, mentre così commanda l'Apostolo 1.*Thessal.5.21. Ab omni specie mali abstinete*. Mà quando la materia è indifferente, e solo per malizia Farisaica alcuno si scandalizza, non si deve far conto del loro scandalo.

134. E tanto più quando lo scandalo nasce da un'errore, come seguiva ne' Farisei, e come siegue nel caso presente; Ne' Farisei vi era un'errore, per cui giudicavano, esser colpa grave di trasgressione contro le loro vane osservanze, e tradizioni, se non si premetteva la lavanda delle mani, prima di prender cibo; E perciò non dovendo Cristo fomentare quest'errore ne' suoi Discepoli, col riguardo del scandalo iniquo de' Farisei, commandò, di non farne conto, perche = *Cæci sunt, & duces Cæcorum*.

135. Nel caso presente occorre lo stesso scandalo Farisaico, fondato in un'errore, che il mestruo sia colpa, e deturpi li Sacramenti, e tutta la Religione. Dunque non si devono rigettare le femine mestruate dalla Chiesa, e da' Sacramenti, ne si deve imporre loro un peccato di scandalo, per cui restino incapaci di Sacramenti, come dice il P. Laynez. Mà sù l'Esempio di Gesù Cristo si dovranno addottrinare, che venghino pure liberamente alla Chiesa, & a prender li Sacramenti, e si dovrà ordinare, che non faccino conto dello scandalo de' Gentili, perche = *Cæci sunt, & duces Cæcorum*.

Conclusione favorevole al Decreto.

136. A tal'effetto si dovrà sostenere il Decreto, per istruzione delli Missionarj, acciòche più riguardino il bene spirituale de' Cristiani, che lo scandalo Farisaico delli Gentili, insegnando S.Tomaso, che = *Propter nullum scandalum est veritas Doctrinæ relinquenda* = *In 4. dist.38. quæst.2. art.4.*

UNDECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Sig. Cardinale di Tournon, che proibisce la Festa del primo mestruo.

Parole del Decreto.

Dedecet etiam Christianæ virginis honestatem, prima vice dicto morbo (menstrui) laborantis, illum Cognatis, Vicinis, & Amicis notum facere, ac inverecundè publicare, iisque Ethnicorum more, & ritu ejus Domum collectis, super re tàm sordida Festum instituere. Quò circà hujusmodi celebritates, & ritus Orthodoxis Puellis penitùs interdicimus, & abolemus, Missionariisque injungimus, ut non solum eas, verùm etiam Genitores moneant, quàm dissona sit virginei pudoris legibus hujusmodi obscæna consuetudo, quæ à Gentilium impudentia videtur inducta, ut ità labefactata Puellarum verecundia, eas effrænatè ad libidinem provocare valeant.

Confessione del fatto.

137. Tanto il P. Brandolini, quanto il P. Laynez, confessano, esser consuetudine in quell'Indie, di celebrare con tripudio di suono, canti, regali, e banchetto, quando la prima volta la Zitella, già maritata coll'imposizione del *Tàly*, come già si è detto di sopra, patisce il primo mestruo; Et il P. Brandolini narra, che quando la Sposa incomincia, a patire la prima volta questo male, se ne manda l'avviso al Lavandaro, il quale è obligato, di partir subito verso la di lei Casa, e portarne i panni bianchi, conforme l'uso della di lei Tribù. Poi il medesimo Lavandaro se ne và, a trovar li Parenti, più stretti dello Sposo, e della Sposa, e qualche Amico più intimo, conforme l'ordine de' Genitori, dandogli la nuova, che alla Zitella è venuto il primo mestruo. A tal nuova convengono nella Casa della Sposa, congratulandosi con la medesima, e con li di lei Genitori, e fermandosi al pranso.

138. Aggionge il P. Laynez *fol.* 416., e l'attesta l'Arcivescovo di Cranganor, che *concurrunt congratulaturi*, perche con la venuta del Mestruo la credono purgata dall'infamia, a cui soggiaciono le Femine = *quibus deest hic fluxus menstruorum, cò quod Puella jam sit libera ab infamia*. Dice, che il primo mestruo vien creduta una gran fortuna della Zitella, e sarebbe peccato d'inurbanità = *si hanc Fortunam occultarent*. Anzi, che molto si perderebbe, se non si facesse allegrezza di questa Fortuna.

Stupore per tanto tripudio per il mestruo.

139. Non si saprebbe capire, come tanto si celebri il mestruo della Zitella Sposa, quando il P. Laynez *fol.* 412. dice, che il più sporco, il più orrido, il più sordido, il più vergognoso,

so, che vi sia appresso gl'Indiani, è il Mestruo, e che è di tale infamia, che *menstrua Mulierum Excrementa immundiora reputantur, quàm saliva*. Non si saprebbe, dissi, capire, come poi se ne faccia una festa di tanta acclamazione, e tripudio, se il Padre Laynez non avertisse *fol.22.*, che li costumi di quei Popoli contengano *multa penitùs inepta, & à recta ratione aberrantia*.

140. Il P. Brandolini dice, che questa festa si fà con una somma onestà. Et il P. Laynez *fol.* 421. atteslando lo stesso stupisce, che gl'Europei non lo capischino. Mà nello stesso tempo dice, che li Bramani sono in queste feste licenziosi = *Exceptis Bramanibus, apud quos fateor, quædam licentiùs dici*. Poi adduce l'altre stirpi de'Gentili, come solite a scandalizarsi de'Bramani = *Id quod aliæ stirpes eis sæpè probrò vertunt*. Non dice però, che li Bramani siano esclusi da questa festa, fatta trà Cristiani, anzi se sono Parenti, vicini, ò amici, dovranno anch'essi intervenire.

Considerazione sopra li detti de' Padri Gesuiti.

141. Si deve però avertire, che di questa sorte de'Gentili, narra il Padre Laynez *fol.* 42., che tengono sino le Meretrici ne'Tempj a commune solazzo, & hanno molte statue de loro Dei = *Propudiosissima forma expositæ*. E *fol.*39. narra, che quei Gentili cantano orrendi misfatti de loro Dei = *Furtis, odiis, homicidiis, perjuriis, adulteriis, incestibus, & quidem cum propria Matre infandæ cum belluis Veneri obnoxios fuisse, absque pudore ullo confitentur, & in Deorum hymnis modulantur*. Ne si vergognano, di celebrare con feste solenni le sudette sceleraggini de loro Dei = *Eorumque vestigiis inhærentes pejora perpetrant*. Onde non si sà capire, come di tal sorte di Gente s'abbia a far credere, che sia gente di tutta modestia, & onestà nella festa del primo Mestruo, celebrata con tripudio di suoni, canti, e banchetto.

Sporchissime Idolatrie di quei Gentili.

142. Si dovrà dunque riflettere a favore del Decreto, che quì non si parla d'altra festa, se non di quella, che và sotto il titolo del primo Mestruo, perche la materia, e la causa impulsiva, di far questa festa, non è altro, che il primo Mestruo, che nel Levitico vien chiamata immondezza, e perciò indegna, che se ne faccia una festa.

143. L'istituzione è diabolica, perche viene dalla Gentilità, solo addottrinata dal Demonio, che sà molto bene quanta forza abbiano le impurità per sciogliere l'huomo ad ogni vizio. Il modo non può essere, se non impuro, perche in simili occorrenze gioca la gioventù = *Tactu, jocis, nutibus, sibilis, & cæteris hujusmodi, quæ solent moriture virginitatis esse principia*, come dice S. Gerolamo *in vita Hilarionis*.

Riflessi sopra l'istituzione di tal festa.

144. E

144. E chi potrà mai dire, che la Giovane, lodata in tal contingenza, non perdi la naturale verecondia, e non sia tra quelle, delle quali, giongendo alle Nozze, possa dirsi con S. Agostino = *sic aliæ Nuptiæ sine pudenda libidine, aliæ cum pudenda libidine = de Nupt. & Concup. lib.42. cap.32. antè fin.* Questa è quella *irritatio Nuptiarum*, biasimata da SS. Canoni, che non serve ad altro, che per incentivo di sensualità = *Ubi voluptas, & luxuria, & propago, & irritatio Nuptiarum = de Pœnit. dist.2. Can. Si quis enim.*

145. Se la Legge Cristiana sempre loda la pudicizia, e virginale, e conjugale, e sempre promove a quelle virtù, che conducono ad un tal fine, come si dovrà ora pretendere, che la Santa Sede abbia a rescrivere, che alle Femine Tamulensi si permetta la festa del loro primo Mestruo? Et a fare un decreto, *à sæculis inaudito*, contro ogni Legge, e divina, & umana, che tanto commendano l'onestà, e contro l'istinto della stessa natura, che *de turpibus verecundiam habet*, come insegna S. Tomaso 2.2. *qu.*44. *art.*1.

Risposta all' opposizioni.

146. Ne può dirsi, che queste Feste si riferischino alla pubertà della Donzella, per cui si gode, che mostri la capacità, d'esser feconda, *& Vira matura*, come dicono i PP. Laynez, e Brandolini. Perche s'è così, non si dovranno più accusare gl'Egizj, come inventori di nefande Idolatrie, verso il loro *Priapo*, mentre li loro Teologi lo dichiaravano Dio della fecondità. E pure Eusebio *de præparat. Evang. lib.2. cap.* 1. chiama questa Teologia infame = *Ut vel eam argumentis oppugnare turpe videatur*, e lo replica nel *lib.5. c.3.*

147. Dice il P. Brandolini, che l'ultimato fine di questa festa è condurre la Sposa a casa dello Sposo, a consumare il matrimonio, il che non toglie, che la causa immediata, *propter quam* si fà la festa, non sia il Mestruo. E perche dal fine prossimo si specifica l'operazione, come insegnano li Teologi, dovrà dirsi, che se il mestruo è cosa sordida, anche la festa dovrà esser sordida.

148. Fù eresia degl'Eretici *Turilupini*, il dire = *De nulla re, quæ nobis à natura data est, erubescendum esse*, Vandrast. *de hæres. verbo Turilupini*. Un gran pericolo d'inciampare in simigliante errore, nasce da questa festa. E me ne dà timore il P. Laynez, che *fol.*426. s'avvanza a dire = *Consuetudinem illam esse inhonestam, Missionarii sine peccato admonere, nequeunt*. E pure il detto sin qui dimostra tutto il contrario: Oltre lo scandalo, che produce a tutta Europa il sol nome, che certamente sarebbe maggiore, se sentisse, che la S. Sede l'avesse permessa.

149. Che

149. Che poi si dica dal P. Brandolini, e P. Laynez essere impegno delli Parenti Gentili, di voler questa festa per le loro convenienze di civiltà, di cortesia, di urbanità, discorda molto da ciò, che dice il medesimo P. Laynez *fol.*75., dove narrando gl'impedimenti, che ostano alla propagazione della Fede in quelle Missioni, così dice = *Obstat quintò, quod alias consuetudines benè multas etiam civiles observare, non possimus, & doceamus, non esse observandas, eò quod Ecclesiæ institutis adversentur; veluti in matrimoniis, in quibus: tùm perversionis periculum; tùm consanguinitatis ratio cogit multotiès Christianos, illis filias suas denegare, qui ex patria consuetudine ob eam ipsam consanguinitatem Jus habent eas ducendi: quas suas consuetudines cùm violemus, inclamant Ethnici, nos familias perturbare, sua Jura, suosque usus convellere, & barbaris institutis commutare*. Lo stesso narra circa la Poligamia, & altre consuetudini, di più forte radice, per essere più attaccate al senso.

150. Ciò non ostante il medesimo P. Laynez in due intieri Capitoli *fol.*82. e *fol.*91. narra d'essersi fatta una ben grande Cristianità, e d'aver superati li contrasti de Gentili, e le consuetudini sudette, benche più rilevanti, e più attaccate al senso. Come dunque si potrà credere, che quei medesimi Gentili abbiano ora implacabilmente, da contrastare per la Festa del Mestruo?

151. Il P. Mansi assicura, che questa festa del primo mestruo era commune a tutti li Popoli dell'Indie, mà nelle Coste è stata abolita, come egli attesta, d'averla abolita nel Maravà, Paese sogetto ad un Prencipe Gentile, dimostrando con l'opportune istruzioni a quei Cristiani, quanto sia inconveniente alla modestia, e pudicizia Cristiana un tal tripudio. Dunque non sarà tanto difficile agl'altri Missionarj di quelle Parti, se adempiendo il precetto, di publicare il Decreto con le dovute istruzioni, addottrinaranno quei Popoli, à tralasciarla.

Abolizione di tal Festa in altre parti.

152. Ne insegna il modo il P. Acosta *lib.* 5. *cap.* 11. con dire = *Sed illud summoperè curandum est, ut pro noxiis Ritibus salutares introducantur, & Ceremoniis Ceremoniæ obliterentur*. Non basterà però, scancellare tal festa, nel solo nome, con lasciare il turpe della materia, mà si dovrà abolir tutta, con lasciare, che gl'anni della Zitella dimostrino la di lei capacità, per la coabitazione col Marito, e dare orecchio alla monizione di S. Girolamo, che scrisse = *Nè fiat, obsecro, Civitas meretrix fidelis Sion, nè post Trinitatis Hospitium ibi Dæmones saltent, & Syrenes nidificent, & Hericii* = *de Custod. Virgin. cap. primo*.

Modo per cancellare tal Festa.

DUO-

DUODECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Sig. Cardinale di Tournon, che commanda, d'andare nelle Case delli Pareas infermi ad amministrarli li Sacramenti,

Parole del Decreto.

Ferre pariter non possumus, quod à Medicis Spiritualibus, pro Animarum salute, charitatis officia denegentur, quæ Medici Gentiles, nobilis etiam generis, seù Castæ, pro corporis salute præstare non dedignantur infirmis, licèt abjectæ, & infimæ conditionis, ut vulgò dicitur, Pareas. *Quapropter districtè mandamus Missionariis, in quantum in ipsis erit, nemini ex Christianis ægrotis quamtumvis, Pareas, & vilioris, si adessent, generis, hominibus desideranda relinquatur in infirmitate copia Confessarii, & nè ingravescentibus morbis, eum gravissimo vitæ temporalis periculo, æternæ consulere cogantur, iisdem Missionariis præcipimus, nè infirmos hujusmodi conditionis, ad Ecclesiam deferendos, expectent, sed consultiùs domos, ubi ægrotant, pro viribus petant, ad eos convisendos, ac piis sermonibus, & precibus, Sacramentorumque pabulo recreandos; Atque demùm eos in extremo vitæ periculo constitutos, sanctô Infirmorum Oleo deliniant, absque Personarum, aut sexus acceptione, expressè damnantes quamcumque praxim, huic Christianæ pietatis officio contrariam.*

Storia delli Pareas Indiani.

153. Per bene apprendere la forza di questo Decreto, è necessario, di premettere la storia delli Pareas Indiani, che si riferirà secondo il rapporto, che ne fanno li medesimi Padri Laynez, e Brandolini. Li Popoli di quell'Indie sono divisi in Tribù, che chiamano *Caste*, alcune delle quali si dicono de Nobili, & altre d'ignobili, e d'infima condizione. Le prime sono de Bramani *Ray*, & *Xutres*. Le seconde si chiamano col nome generico di *Pareas*, ò *Paravà*. Così dice il P. Laynez *fol.* 26.

154. Questa divisione non nasce, nè per cagione di miseria, nè per viltà d'officj, nè per sordidezza di tugurj, ove abitano, poiche in ambedue gl'ordini, e di Nobili, e d'Ignobili, vi sono ugualmente facoltosi, & in estremo miserabili, & ugualmente esercitano ufficj vili, e gl'uni, e gl'altri, & egualmente abitano tugurj immondi, tanto li primi, che stanno nella Città, quanto gl'altri, ch'abitano nella circonvicina Campagna. Sicche per essere ignobile in perpetuo, è come tale essere aborrito dalli Nobili, altro non si considera, se non che na-

nascere nelle Caste, già dichiarate ignobili, e d'infima condizione = *Denique hoc unum distant Nobiles ab ignobilibus, quod isti ex Tribù reputata vili nati sint* = dice il Padre Laynez *fol.* 437.

155. Cresce poi questo aborrimento de Nobili verso l'ignobili dalla libertà di costoro, con cui mangiano la carne di Buffala, e bevono vino; Onde siegue, a dire il P. Laynez, che li *Pareas* = *Bubulæ carnes comedant, & vinum bibant, alii ex Tribu reputata Nobili ab illis omnibus abstineant*. E francamente si può aggiongere ciò, che dice il Padre Bartoli nella descrizione di quell'Indie, & il Padre Vincenzo Maria Carmelitano nel suo Viaggio al Malabar *lib*.3. *cap*.10. *fol*.248. cioè, che questo aborrimento cresce ancora, perche li *Pareas* liberamente scorticano, e mangiano le carni delle Vacche, che per esser credute Divinità da quei Popoli, niuno le può ammazzare, mà si lasciano da se morire per quelle Campagne. Ladove quelli delle Caste Nobili superstiziosamente se n'astengono, come da gravissimo peccato, e permettono, che siano mangiate dalli *Pareas*, perche sono creduti gente di perdizione, & incapaci di bene, come si dirà in appresso.

Cagione dell'aborrimento verso delli Pareas.

156. Nasce questa divisione, & aborrimento da una vana, e falsa credenza di quei Idolatri, narrata dal sudetto P. Vincenzo Carmelitano nel Capitolo di queste Caste al *lib*.3., e confermata dal P. Mansi, cioè, che tutte le Caste siano nate dalle membra del loro Dio *Brumà*, cioè dal Capo li *Bramani*, dalle Spalle li *Rè*, e *Caste Reali*, ogn'uno delle quali, ò sia Bifolco, ò sia potente può diventare Rè. Dalle Coste li *Sutren*. Dalli Piedi la *Plebe*, e dalla pianta de Piedi li *Pareas*, li *Pallà*, e simili Caste, tenute, e chiamate d'infima condizione.

157. E' indicibile, quanto siano da Nobili disprezzati li *Pareas*, e quanta sia la superbia de primi verso di questi = *Mirum quo sint in contemptu*, dice il P. Laynez *fol*.31., *& quo fastu cum illis infimæ sortis hominibus agant, veluti si eorum ignobilitas contagii haberet aliquid, sic eos devitant*. Sono tenuti talmente infami, che credono, perdere e la Nobiltà, e l'umanità, se hanno veruna communicazione con essi. Non li degnano d'un sguardo; non li toccano, ne si lasciano toccare, e se per accidente li toccassero, ò fossero toccati, anche dall'ombra sola delli *Pareas*, restano precipitati li Nobili nella medesima infamia, dalla quale ò non risorgono mai, ò con gravissima espiazione devono lavarsi, e rilavarsi = *Incedenti Nobili si occurrat ignobilis*, seguita a dire il Padre Laynez, *imperioso vocis sono, de via decedere procul, aut si angusta sit, retrocedere admo-*

Sommo disprezzo verso li Pareas.

 ne-

netur. Si casu aliquo Paream tetigerit Nobilis, lavat diligentiùs, quàm si immundissimis sordibus manus commaculasset, & multis repetitis lotionibus vix elui tale inquinamentum censent.

Superstiziosa abominazione delli Pareas.

158. Cresce di più questa orribile, e superstitiosa abominazione, poiche li *Pareas* sono sforzati, ad abitare fuori delle Città = *Idque vulgò ad Orientem*, prosiegue a dire il P. Laynez *fol.32., ut Nobilium Oppida Sole, ad Occasum urgente, nè umbra quidem Parearum conspurcata remaneant usque ad diem sequentem, in qua serotinis ejusdem Solis radiis à matutinæ umbræ sordibus expientur, vel potiùs nè exalationis noxiæ, spurcissimorumque omnium vapores à Ventis, ibi sæpè ab Occidente afflantibus, deportari, ipsa Nobiliorum Oppida inficiant.*

159. Nè quì si ferma questo superstizioso aborrimento, perche passa anche nella materia di Religione, e perciò seguita a narrare il Padre Laynez = *Neque hìc consistit Nobilitatis furor, nisi eum ad Aras usque conferrent. Licèt enim patiantur Nobiles eadem, quæ ipsi colunt, Numina adorari à Pareis, illis tamen nec in Templa, nec in Templorum septa ingredi, neque ad ea, nisi longo spatio accedere, permittunt, neque dignos judicant, qui à Magistris nobilibus edoceantur.*

160. E' interdetto vicendevolmente d'entrare nelle case, ò tugurj de'Nobili, e delli *Pareas* = *Intrà Nobilium domos Pareis aditus nullus patet*, dice il P. Laynez *fol. 31.*, *sicut nec ad Parearum domos licet hominibus accedere. Quæ lex si violata fuerit, uterque gravissimas dabit pœnas. Nobilis æternum suæ Dignitati, suæque Familiæ dedecus intulit, Pream verò manent.*

Errore secondo, che nasce in tal materia.

161. Nella materia di Religione, oltre il già detto s'avvanza anche più l'empia superstizione de'Nobili Indiani, a tenere per costante opinione, che li *Pareas* siano gente persa, e reproba appresso li loro Dei = *In ipsis Religionis Officiis, non tanquam æquales, sed tanquam à Diis ipsis reprobati habentur.* Per il che *constans est Indiæ opinio, illos neque legem, neque Templa habere debere, nullamque salutem posse sperare.* Così narra il P. Laynez *fol.441.*

162. Vn'altro errore aggionge superstizione a superstizione in questo proposito; Poiche sostenendo quei Idolatri la trasmigrazione Pittagorica dell'Anime, giongono a dire, che se li Nobili *scelerate vixerint, vitiisque immersi è vivis excesserint &c. Timent, nè pauperes ignobiles Pareæ, imò ne Animalium corpora animæ suæ informare cogantur.*

Giustificazione del fatto a favore del Decreto.

163. Premesso questo fatto, narrato da medesimi Padri Gesuiti, confessano pure tanto il Padre Laynez, quanto il Padre

dre Brandolini, che li Missionarj non ammettono in Chiesa li *Pareas*, mà li tengano in una parte, separata dalla Chiesa, in cui stanno li Nobili. Non li trattano da vicino. Non entrano ne'loro tugurj, e dovendoli sacramentare moribondi, li fanno portare di notte tempo in qualche via, ò dietro qualche siepe, ò in qualche Bosco più vicino. Ne da la ragione il P. Laynez *fol.* 448. con dire, *negare vicissim non possum, quin multi ubi nos (Missionarios) infames factos (ob communicationem cum Parcis) fuisse videbunt, à nobis adeundis, & à Sacramentorum acceptione deterrendi sint*. Et il Vescovo di Miliapur nel suo attestato aggionge, che se si toccheranno li *Pareas*, e se s'anderà nelle case di loro = *Lex Dei vilissima reputabitur*.

Inconveniente gravissimo, che nasce dà tal fatto.

164. Aggiongo un'altro riflesso, motivato dal medesimo Padre Laynez *fol.*451., & è, che bisogna celare, che il Vangelo contenga un precetto, opposto ad un tal superstizioso aborrimento. Et eccone le parole = *Itaque ubi audierint, Missionarios, in omnibus Missionum Regnis, Parearum domos intrare, ex suæ Religionis præcepto* (si notino bene queste parole) *quid sperare possumus*?

165. Bisogna dunque, tacere a quei Popoli anche Cristiani, che Gesù Cristo hà commandato nel suo Vangelo il precetto della mutua dilezione = *Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos*. Bisogna tacere, che S. Pietro scrisse 1. *c.* 4. *antè omnia autem in vobismetipsis Charitatem continuam habentes*. Bisogna tacere, che S. Giovanni continuamente hà predicato = *Diligite alterutrum*. Bisogna tacere, ch'è precetto divino, e naturale. *Diliges Proximum tuum, sicut te ipsum*. E bisogna tacere, esser istinto di natura commune anche alli Bruti, autenticato dallo Spirito Santo nell'Ecclesiastico 13. 19. *Omne Animal diligit simile sibi*, altrimenti li Cristiani, fondati nel loro errore, crederanno, che per la communicazione con li *Pareas*, si avvilisca la Legge di Cristo, li Sacramenti diventino pieni d'orrore, li Sacerdoti diventino infami, & irregolari, se amministrano li Sacramenti alli *Pareas* nella Chiesa, ò ne'loro tugurj, e che si profana la Chiesa, se li *Pareas* vi mettano un sol piede sù la soglia.

Amirazione sopra il predetto inconveniente.

166. Mà chi potrà mai sostenere un costume tanto empio, orribile, e crudele? Come mai si potrà tolerare un'odio d'abominazione tanto sacrilega, e come mai si può pretendere, che sia approvato, ò tolerato dalla Santa Sede? Chi è quel Teologo, che trovi mezzo, da salvare queste Anime? Qual'è quell'autorità, che possa dispensarli? Qual'è quel Confessore, che li possa assolvere? Qual'è quel Filosofo, che sappia cuoprire questa sì orribile inumanità? Se caderà in un fosso una

Vacca, una Bufala, & ogn'altro Animale, ogn'uno di qualunque Nobiltà, che sia, anche il Rè medesimo crederà un gravissimo peccato, se non accorre, a dargli ajuto. Mà se caderà un *Pareas*, sarà giudicato peccato di sacrilegio, non solo il dargli ajuto, mà il dirgli una sola parola di compassione. Se s'infermarà un *Pareas* nel suo Tugurio, con estenuazione di forze, da non poterfi trasportare ne'Boschi, dovera perire eternamente senza Confessione, e senza Sacramenti, in quei estremi pericoli di dolori, e di tentazioni, attorniato da Gentili, che lo possono pervertire, senza che il Missionario gl'assista, e gli dia l'Oglio Santo. Se cozzaranno assieme due Bestie, tutti correranno, perche non si feriscano; Et al Missionario dovrà dire il Grisostomo con somma ammirazione *Hom. 15. in Matth.* = *Tu verò videns fratrem, tanto furoris fasce depressum* (vedendo un *Pareas* in lite con un'altro) *transcuris immisericorditèr, atque omninò crudelitèr: quod absque periculo nec in Bruto animante committitur*.

Del precetto di amare il Prossimo.

167. Parerà forse superfluo l'aggionger nuove prove in materia così chiara. Nondimeno perche si tratta di materia necessaria da sapersi *necessitate medii*, e necessaria da predicarsi dal Missionario a qualsivoglia Communità Cristiana *necessitate præcepti*, stimo anche necessario di metterla più in chiaro con l'autorità della Scrittura, e con le ragioni de' Teologi. E' dunque precetto divino, oltre al naturale, di dover li Cristiani communicare assieme. Così addottrinava l'Apostolo scrivendo alli Galati *cap. 3.* con dir li = *Omnes Filii Dei estis per Fidem, quæ est in Christo Iesu*, perche, *quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis*. Et in ciò non vi deve essere distinzione di Nobiltà, di Nazione, ò di sesso = *Non est Judæus, neque Græcus, non est Servus, neque Liber, non est Masculus, neque Fœmina: Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu*.

168. Questa unità di Fede, e di Battesimo, porta in sequela la necessità dell'amore vicendevole, perche *plenitudo Legis est dilectio*, come insegna l'Apostolo *ad Roman.* 13.

Distinzione dell'amore quanto all'affetto, e quanto all'effetto,

169. E questo amore, non solo deve essere interiore, quanto all'affetto della volontà, mà anche esteriore, quanto all'effetto dell'opra, come insegna S. Tomaso con tutti li Teologi 2. 2. *quæst. 26. art.6.*; Per il che peccarà gravemente il Nobile Indiano, se vedendo pericolare un *Pareas*, non accorra a soccorrerlo, e con la mano, e col consiglio, e col rimprovero, e col flagello, se anche occorre per adempire, & al precetto di Carità, d'ajutare il prossimo, & all'obligo della fraterna correzione, & al peso de' Maggiori, d'ammonire gl'Inferiori,

& al

& al carico de'Dotti, d'insegnare agl'Ignoranti = *Hoc mandatum habemus à Deo, ut qui diligit Deum, diligat & fratrem suum*, 1. *Joan*.3.

170. Mà perche alcuno non opponga, che possa bastare l'affetto interiore, senza l'effetto esteriore dell'opra, averte S.Tomaso,che *probatio dilectionis est exhibitio operis*. E quando in effetto con l'opra non si possa giovare a tutti, obliga il precetto di carità anche in questo caso l'affetto, d'esser preparato, di soccorrere il prossimo nelle sue necessità, come insegna l'Angelico 1.2. *quest*.108. *art*.1. *ad* 4. Che è avere l'esercizio della virtù *in præparatione animi*, come parlano li Teologi.

171. Ora questa preparazione d'animo, di giovare al Prossimo, e soccorrerlo nelle sue necessità, non può darsi, nè trovarsi nel cuore del Nobil'Indiano, poiche gia stà obligato, e dalla legge, di non trattarlo, e dalla propria risoluzione, di ne meno mirarlo.

Risposta all'opposizione.

172. E quì s'averta, che non vale il dire, essere, a ciò astretto dalla legge, e dal costume, ch'è impedimento estrinseco, invincibile dal Nobile, perche ò sia legge, ò sia costume, tutto è empio, & è distruttivo del precetto Divino, e naturale, e pecca chi l'osserva. Quest'è sentenza dell'Apostolo S. Giovanni 1. *cap*.1. *Si dixerimus quoniam societatem habemus cum Deo, & in tenebris ambulamus, mentimur, & veritatem non facimus. Si autem in luce ambulamus, sicut & ipse est in luce, societatem habemus ad invicem*.

173. Et essendo questa volontaria crudeltà,come la chiama S. Grisostomo nella citata Omilia, non temporaria, non accidentale per cagione di guerra, peste, ò gelosia politica, ne per cagione di scommunica, ò di pericolo di perversione, come già era commandato agl'Ebrei, di non trattare con li Samaritani *Ecclesiast*. 50., *& ibi Cornel. à Lapid.*, e da S. Giovanni, e dalla Chiesa, di non trattare con gl'Eretici (salve però sempre le leggi di natura, e d'umanità nelle gravi,ò estreme necessità) mà essendo stabilimento fermo del Nobile, previsto, e voluto come tale, non solo ne' casi di necessità, mà anche d'estrema, niuno potrà mai dire, che questo costume possa tolerarsi con la legge Cristiana, ne che siano quei Popoli capaci di Battesimo, se non lo detestano, e con la voce, e con li fatti. *Qui non diligit manet in morte*, insegna S. Giovanni *in* 3. E poi soggionge = *Filioli mei non diligamus verbo, neque lingua, sed opere, & veritate*. Dove quel *veritate* spiega mirabilmente, di dover avere un'animo pronto, e sincero, d'ajutare il Prossimo, quando bisogna, altrimenti seguita, a dire l'Apo-

l'Apostolo, *Dilectio Patris non in Te manet, non es natus ex Deo*.

Altra ragione favorevole al Decreto.

174. Un'altro punto necessario, da insegnare a' Cristiani, si è, che = *Humilium est Regnum Cælorum*, come prova S. Agostino *Homil.22. inter 50. cap.2.* sù gl'apertissimi documenti di Gesù Cristo. E perciò è Divino precetto, di non disprezzare, e di non aborrire questa sorte di Gente = *Non contemnatis, non abborreatis; Magnorum est enim ista pusillitas. Superbia verò fallax infirmorum est magnitudo*. Quanto più dunque crescerà il disprezzo degl'umili, ò siano tali dalla condizione, ò tali dalla virtù, diverà più dannosa, e criminosa la superbia. E chi strapazza il Povero, chi lo disprezza, chi l'abborrisce = *Exprobat Factori ejus*, come dice lo Spirito Santo ne' Proverbj *cap.17*. Et è un mettere in dubio = *Utrùm Deus magis amabat Lazarum mendicum, & ulcerosum, an verò divitem Epulonem*, come osserva il Crisostomo *in Caten. Græc. apud Cornel. à Lapid. Prov. cap.14. 31*.

Dottrina di S. Tomaso.

175. Cresce in oltre l'empietà de' Nobili Indiani, perche non è solo peccato d'omissione, mà è peccato d'odio, d'abominazione, concepito solo per la natura, e condizione della nascita delli *Pareas*, di cui S. Tomaso 2. 2. *quæst.34. art.3.* con tutti li Teologi insegnano, non potersi nutrire senza peccato. Discordando solo quei Teologi, ch'hanno creduto impossibile quest'odio d'abbominazione per la sola condizione di natura nella persona odiata, Continuator Leandri *tom. 9. tract.6. disput 2. quæst.2., & 3*.

Dottrina dell'Apostolo.

176. L'Apostolo S. Paolo 1. *ad Corinth.15.* condanna, e riprende li Corinti, perche convenendo in Chiesa per la Communione Eucaristica, banchettavano, e non volevano i Poveri al loro convito. Il P. Cornelio a Lapide vi distingue due gravi peccati, cioè quello dell'intemperanza, e l'altro di superbia, per cui giustifica il rimprovero dell'Apostolo, e dimostra, che in tal stato sacrilegamente communicavano. Lo stesso dovrà, dirsi nel nostro caso, in cui da' Nobili ne meno si vogliono li *Pareas* in Chiesa, e ne meno si vuole, che da' Missionarj siano visitati, e sacramentati ne' loro tugurj, e ne' loro estremi periodi della vita.

Necessità di predicare contro l'abominazione verso li Pareas.

177. Di queste verità, necessarie a sapersi da una Communità Cristiana *necessitate medii*, è debitore il Missionario, & a Dio, che comanda, di predicarle, & a' Popoli Indiani, de' quali hanno presa la cura, di pascerli, insegnando S. Tomaso 2. 2. *quæst.43. art.7.* *Ea quæ sunt de necessitate salutis, prætermitti non debent, propter scandalum vitandum*. E più distintamente ibi *ad secundum*, parlando anche de' consigli, e de-

e degl'atti di misericordia = *Ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus*, come dice l'Apostolo 2. *ad Thimoth.3.* insegna il Santo Dottore = *Etiam consilia non sunt simpliciter prætermittenda, nec misericordiæ opera propter scandalum*, perche *quandoque consiliorum observatio, & impletio operum misericordiæ sunt de necessitate salutis*.

178. Questo è quell'insegnamento continuo dell'Evangelista S. Giovanni = *Quando nihil aliud per singulas solebat proferre collectas, nisi hoc; Filioli diligite alterutrum*, dandone la ragione, *quia præceptum Domini est, & si solum fiat, sufficit*. Hieronym. *in Epist. ad Galat.*

179. E più cresce l'obligo, d'addottrinare quelli, che vivono tra' Gentili, giusta l'insegnamento del P. Acosta *lib.5. cap.13.* dove dice = *Illud est proprium Indorum moribus accommodandum, ut mutuis inter se officiis honestè certent; Idque, & humanitatis, & Christianæ disciplinæ maximum, ac propemodùm singulare decus sibi persuadeant*. Nè dà di ciò la ragione S. Grisostomo *apud D. Thom. in Matth. cap.5.*, perche *nihil ità malitiam, & errorem inducit, & radicat, ut amoris destructio*.

180. Doveva dunque il Visitatore Apostolico, fare il Decreto, ch'hà fatto, per non tirarsi addosso la sentenza dell'Apostolo *ad Roman.1. Digni sunt morte non solùm, qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus*. E se bene egli si ristringa, a condannare l'abuso, di non andare a sacramentare li morimondi ne' loro tugurj; nulladimeno ne condanna anche la causa, la superstizione, e l'errore. Onde più tosto, che cercare moderazione di questo Decreto, si doverebbe supplicare la Santa Sede, che ampliasse la proibizione, e la condanna, con dichiarare incapaci di Battesimo quei Popoli, se prima non danno saggio, d'essersi spogliati d'un tal'orribile costume, giusta il commando d'Alessandro VII. nella Costituzione 46. fatta appunto per quelle Missioni Indiane, dove *num.14.* Così prescrive = *Caveant ii, qui eisdem instruendis incumbunt, nè in posterùm ullus ad Baptisma admittatur, qui veterem hominem, & gentilitios mores prorsùs exutus Christum plenè non induerit*.

Giustificazione del Decreto.

Comando di Alessandro VII.

181. Così Gregorio XV. nella sua Costituzione *Romanæ Sedis*, portata dall'Albici *de Inconst. in Fid. cap. 8.* Esclama, e dichiara, esser l'abuso, di tener sequestrati li *Pareas*, fuori della Chiesa commune, contrario al precetto, & esempio, datoci da Gesù Cristo = *Qui mitis est, & humilis corde, & qui non respicit personam hominum in communi consortio, præcipuè autem in Ecclesiis, ubi humillima esse debet conversatio nostra*: E per-

Decreto di Gregorio XV., e Alessandro VII. favorevoli al Decreto.

E perciò incarica li Missionarj, e Cristiani Indiani, che *obscuros, & viles genere non despiciant, seorsùm ab eis audiendo Divina, & Sacramenta percipiendo*. Il che vien confermato da Alessandro VII. nella citata Costituzione *num.* 12.

182. Il Decreto presente del Visitatore Apostolico stà tutto appoggiato sopra la sudetta Costituzione d'Alessandro VII., il quale *num.* 13. così dispone = *Ægrotis, morti proximis, cujuscumque sint conditionis, quamvis in sordido, ac vili degant loco, aut tugurio, Sacrum Eucharistiæ Viaticum deferatur, cùm apud Deum nulla sit acceptio Personarum, ac prò salute nostra, nec Stabulum, nec Crucis ignominiam exhorruerit*.

Concilio di Diamper favorevole al Decreto.

183. Lo stesso fù disposto dal Concilio di Diamper *Act.* 6. *Dec.* 4. nei termini seguenti = *Noverint Vicarii, sui muneris indispensabile onus esse, de ægrotis inquirere, & eos ad Confessiones audiendas petere, vel per se, vel per alios, quocumque vocati fuerint, & qualicumque tempore ab eis postulaverint, ità ùt nullus è vita excedat absque Sancto Pœnitentiæ Sacramento*.

Risposta, e spiegazione sopra un'altro Decreto del medesimo Concilio.

184. E quando il medesimo Concilio di Diamper *Act.* 5. *Dec.* 5. hà ordinato, che gl'Infermi = *Antequàm valdè debiles reddantur, in Palanquino, vel aliò jacentes, dummodò hoc eis non noceat, ad Ecclesiam afferri faciant, ut ibi Sanctissimum Sacramentum recipiant*, ciò hà espresso per l'adempimento del precetto Pasquale, ò in probabile pericolo di morte, quando il male non hà indebolite le forze, mà non già per il Viatico in articolo di morte, come poi esprime, d'andarli a trovare ne' suoi tugurj per il Sacramento della Penitenza = *Quocumque vocati fuerint, & qualicumque tempore*.

Risposta all'opposizioni proposte da' Padri Gesuiti.

185. Si porta dalli Padri Laynez, e Brandolini per scusa il caso di peste, in cui si fa lecito alli Parochi, di far portare gl'appestati fuori delle Case sù le Piazze, e sù le strade, per sacramentarli, & anche d'abbandonarli, su'l riflesso, che abbiano da se stessi il mezzo, di salvarsi, col fare un'atto di contrizione.

186. Mà questo caso non fà al proposito, sì perche è un caso accidentale, che non si può paragonare col costume empio degl'Indiani, pazzamente voluto perpetuo, e continuato, sì perche anche nel caso di peste deve il Paroco per l'obligo di giustizia, portarsi negl'Ospidali, ò dove sia l'Appestato, per ministrarli li Sacramenti, ne vi è certamente alcun Teologo, che obblighi, a far portar nelle Piazze un'Appestato moribondo col pericolo, che mora, prima di giongere alla presenza del Paroco, insegnando S. Tomaso 2. 2. *quæst.* 185. *art.* 5. *Ubi exigit Subditorum salus personæ Pastoris præsentiam, non*

debet

debet Pastor suum Gregem deserere, neque propter aliquod commodum temporale, neque etiam propter aliquod personale periculum imminens, cum bonus Pastor Animam suam ponere teneatur prò Ovibus suis.

187. Ne meno è sana dottrina, di potersi, abbandonare il moribondo, perche può salvarsi con un'atto di contrizione; perche come dice il Suarez *tom. 4. in 3. par. disp. 44. sect. 3. num. 15.* solo si ammette questo caso, *si positiuè constet de bono statu Infirmi*. Et il Cardinale Lauria *in 4. sent. disp. 21. art. 2. num. 44.* lo dice nel caso, *quandò certò constaret, Pœnitentem esse contritum*, e così gl'altri Teologi, che sempre parlano in un caso possibile d'un individuo: Mà quando si tratta d'un intiera Communità, tutti dicono, che non si può abbandonare dal Paroco: *Quod valdè attendendum est*, dice il Suarez *num. 14. Si non in una privata persona, sed in aliqua Communitate considerentur. Nàm licèt in uno, vel in altero singulari homine, hæc non videatur extrema necessitas, in tota Communitate est extremum periculum*. Dunque trattandosi di tutta la Communità delli *Pareas*, *necesse est*, seguita a dire il Suarez, *ut obligatio cadat in singulos, quia non potest aliter illi communi necessitati subveniri, nisi ministrando singulis hoc Sacramentum Pœnitentiæ*. E questa necessità massime cresce negl'estremi periodi della vita, ne' quali l'Infermo: *Exponitur multis periculis tentationum, vel desperationis, vel nimiæ tristitiæ, qua facilè potest absorberi*, prosiegue il Suarez, che molto più avrebbe detto, se avesse parlato d'un moribondo *Pareas*, attorniato da' Parenti Gentili.

Difficoltà contro l'osservanza del Decreto, e sua Risposta.

188. Dicono li Padri Gesuiti, che entrando nelle Case delli *Pareas*, saranno dichiarati infami, decaderanno dalla nobiltà, non potranno più trattare co'i Nobili, saranno discacciati dalla Missione. Mà questo è apunto il caso, di cui parla il Vericelli *quæst. 65. num. 8.* dove dice, che se il Missionario vede pervertirsi una parte del Popolo dall'eresia: *Tùnc tenetur resistere, effuso sanguine, etiamsi omnes Missionarii essent ejiciendi à Regno Infidelium*. E non è forsi un'eresia esecrabile contro tutti li precetti del Vangelo, che non si possa, nè si debba, se non a costo d'infamia, sacramentare li moribondi *Pareas* nel loro letto? E che sia delitto, usar con essi ne' loro estremi bisogni, anche spirituali, gl'Atti di giustizia, e di carità.

189. E come mai con questa eresia in capo possono quei Popoli, esser creduti capaci di Battesimo? Nè basta il dire, che siano bastantemente addottrinati, di detestarla, e di sapere, che la Legge Christiana commanda l'opposto, perche non basta, detestare l'eresia col cuore, e poi approvarla col fatto;

Non basta, confessar Cristo col cuore, e poi negarlo col fatto, *Nàm si factis*, dice S. Agostino *tract. 5. in 1. Epist. Ioan.*, e la dice appunto, parlando degl'Atti di carità. *Nàm si factis non ostendis te Christianum; Omnes te Christianum vocent, quid tibi prodest nomen, ubi res non invenitur?* E saranno di quelli, aborriti dall'Apostolo, *qui confitentur nosse Deum, factis autem negant*.

Altra opposizione ribattuta.

190. Dicono li suddetti Padri Gesuiti, che questo costume è tanto radicato in quei Popoli, ch'è impossibile, di sradicarlo, tanto da' Cristiani, quanto da' Gentili; E che il solo tentare, sarebbe un scompiglio universale. Sopra tal punto già altre volte si è osservato col detto del P. Laynez, che quei Cristiani sono tanto docili, che *ad omnes Fidei regulas componuntur*. E quanto alli Gentili avisa il medesimo P. Laynez *fol. 75.*, che vedendo violate le loro consuetudini, *inclamant Ethnici*, quasi che *honestatem omnem de medio tollere, barbarosque mores inducere videamur*. E ciò non ostante egli stesso afferma, che *alias consuetudines benè multas doceamus, non esse observandas, eò quod Ecclesiæ institutis adversentur*; E che con l'istruzioni si è fatta una numerosa Cristianità. Dunque si potrà predicare, senza tanto scompiglio, anche contro l'empio costume, di cui si tratta.

191. Il P. Acosta *lib. 2. cap. 9.* conferma francamente questa speranza con dire = *Neque Barbarorum ingenia, ea sunt, quæ Fidei difficultatibus terreantur, cùm à majoribus suis observent incredibiliora. Ac reverà si Christus annuncietur, ut opus est, obsequentes, & ad credendum faciles sese exhibent*. Et essendo più conformi all'umana intelligenza li precetti dell'umana società, che non sono li Dogmi de' Misterj Divini, doverà ogn'uno, restar persuaso, che se da quei Barbari si abbracciano li Dogmi de' Misterj, si abbracciaranno anche con le dovute istruzioni li Dogmi, e Precetti dell'umana società. Et eccone l'attestato del P. Acosta, gran Missionario degl'Indiani nell'America *lib. 5. cap. 13.* dove dice = *Et certè discunt Barbari humanitatem, discunt mores suaviores, discunt effusam etiam in suos liberalitatem, si diligentèr, & crebrò ea de re commoneſiant, & exhortationibus Sacerdotum paria exempla non desint*.

Esempio de' Maomettani, insegna a sostener il Decreto.

192. Per fondar maggiormente questa speranza, s'aggionge l'esempio de' Maomettani, confessato dal P. Laynez *fol. 446.* Et è, che li Maomettani in faccia di tutti li Gentili del Madurè, e di tutto il Malabar, trattano liberamente con li *Pareas*, arrollandoli per Soldati, e prendendoli per Servitori nelle proprie Case. E pure li Maomettani non sono di-

chia-

chiarati infami, non perdono la nobiltà, nè li Gentili se n'inorridiscono, e non ne fanno alcun scompiglio. Dunque avendo più forza la Legge di Cristo, predicata a dovere, deve credersi, che non ne nascerà alcun scompiglio, se si predicarà a quei Popoli la necessità di seguire il Vangelo co' suoi Precetti.

Conclusione a favore del Decreto.

193. Dovrà dunque sostenersi il Decreto, e dovranno li Missionarj a qualunque costo publicarlo, per adempire al Precetto imposto. Dovranno successivamente eseguirlo, & istruire quei Popoli, che la Legge Cristiana non stà, nè può stare senza il Precetto di carità, accettato nel cuore, & eseguito con i fatti.

TERZADECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che proibisce alli Cristiani, di suonare per le Feste de' Gentili per li loro Sacrificj, e ne' loro Pagodi.

Parole del Decreto.

Non sinè maximo animi nostri mærore accepimus etiam Christianos, Tympanorum Pulsatores, Tubicines, aut alterius cujuscumque instrumenti Sonatores, ad Idolorum Festivitates, & Sacrificia accersiri, ad ludendum, & interdùm etiam cogi ob quamdam servitutis speciem ergà publicum, ab ipsis contractę per hujusmodi artis exercitium; Nec facile esse Missionariis, eos ab hoc detestabili abusu avertere. Quò circà considerantes, quàm gravem rationem essemus Deo reddituri, si hujusmodi Christifideles à Dæmoniorum honore, & cultu, prò viribus non revocaremus, illis prohibemus, nè in posterùm audeant, nec in Pagodis, nec extrà, tàm occasione Sacrificiorum, tàm quarumcumque solemnitatum, superstitioso cultu imbutarum, sonare; aut canere sub pœna excommunicationis latæ sententiæ. Cum nullo modo liceat Christi famulis, Belial inservire; Ideoque Missionarii non solùm eos monere tenebuntur de præfata prohibitione; Verùm etiam illam omninò executioni demandare. Et contrafacientes ab Ecclesia expellere, donèc ex corde resipiscant, & publicæ pœnitentiæ signis patratum scandalum emendaverint.

Questo Decreto si accetta da' Padri Gesuiti.

194. Nulla si cerca di moderazione intorno a questa proibizione, e s'accorda dal P. Brandolini la totale conferma di questo Decreto. Il che fà vedere, che ò si lasciano questi Suonatori nella loro contumacia, e perversità; O' con le dovute istru-

istruzioni si staccano da questo idolatrico abuso, e senza che nè derivi dalle opposizioni di quei Gentili alcun scompiglio per la Missione. Dunque dirà certamente ogn'uno, che volendo li Missionarj ubbidire anche agl'altri Decreti, si vinceranno tutte le difficoltà, e trionferà la Fede, ad onta di tutto l'Inferno.

QUARTADECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che proibisce alli Missionarj l'uso de' Bagni nel modo, e tempo usato da' Gentili.

Parole del Decreto.

Declaramus præterea, Pontificiam Constitutionem Gregorii Papæ XV. incipientem, Romanæ Sedis Antistites, ad petitionem PP. Societatis Jesu editam, quà indigenis Christifidelibus lavacra, non alia occasione, & fine, quàm corporis reficiendi, & à naturalibus sordibus mundandi, ab Apostolica Sede permittuntur, interdictis tempore, & modo, quibus à Gentilibus adhiberi solent, æquè afficere Evangelicos Operarios, quibus propterea non liceat, sub quacumque alia causa, & fine, etiam ad effectum, ut existimentur Saniates, seù Brammanes, præ cæteris dediti hujusmodi ablutionibus, illis uti, præsertim statutis eorum horis, & antè, vel immediatè post quamcumque sacram functionem.

Conformità del Decreto con la Costituzione di Gregorio XV.

195. Tutto ciò, che si contiene in questo Decreto, già fù espresso nella citata Costituzione di Gregorio XV. stampata dal Cardinale Albici *de Inconst. in fid. cap.8.* dove cosi si dispone = *Lavacra non alia occasione, & fine, quàm corporis reficiendi, & à naturalibus sordibus mundandi, permittuntur, rejectis tamen penitùs Orationibus, & Ritibus circà tempus, circà modum, & aliis, si quæ adhiberi solent, sivè antè ablutionem, sivè post, sivè in ablutione ipsa.* Poi si dichiara generalmente il Papa, di condannare, e proibire tutto ciò, che nelle predette cose permesse, vi potesse essere, ò di superstizione, ò di colpa, anche legierissima = *Damnamus, ac districtiori, quàm posit unquàm excogitari modo, prohibemus. Cùm civilem tantummodò prædictorum usum, à qualibet, vel levissima causa, ac macula, nedùm ab impurissima superstitionis labe purgatum, defæcatumque, permittere intendamus.*

Comprensione de' Missionarj nel Decreto.

196. Onde, sebbene non siano nominati li Missionarj in questa Costituzione, come compresi nella qualificata proibizione de' Bagni, nulladimeno sono compresi nella causa della proi-

proibizione, con cui si condanna tutto ciò, che può far scandalo, ò di superstizione, ò di colpa anche legerissima, come è quella, di comparire *Saniassi*, che vuol dire *Penitente Gentile*; o di comparire *Brammani*, usando li Bagni in certo modo, e tempo particolare, avanti, e doppo le sacre funzioni, come fanno li *Saniasi*, e *Brammani*.

197. Ciò non ostante il Visitatore Apostolico hà giudicato necessario, di nominare anche li Missionarj, e dichiararli ugualmente co' gl'altri Cristiani compresi nella predetta qualificata proibizione dell'uso de' Bagni.

198. Il P. Brandolini accetta tutto il Decreto, e nulla cerca, ò oppone per la conferma del medesimo.

E accettato il Decreto dalli Padri Gesuiti.

QUINTADECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che proibisce l'uso continuo delle Ceneri.

Parole del Decreto.

Cineres itidem, ex Vaccæ stercore confectos, & impiam Gentilium pœnitentiam, à Rutren institutam, redolentes, benedicere, eosque fronti, Sacro Chrismate delinitæ, impingere, sivè alia quæcumque signa albi, vel rubri coloris, quibus Indi superstitiosissimi in fronte, vel in pectore, aut in alia quavis corporis parte, utuntur, deferre prohibemus: Mandantes, ut Sanctæ Ecclesiæ consuetudo, piique Ritus, Cineres benedicendi, illisque Christianorum caput Cruce signandi, ad humanæ infirmitatis memoriam recolendam, religiosè serventur tempore, ac modo ab Ecclesia præscripto; scilicèt Feria quarta Cinerum, & non aliàs.

Si confessa l'uso delle ceneri.

199. Confessano li Padri Brandolini, e Laynez, esser uso degl'Indiani, di mettersi in fronte le ceneri, & anche con le medesime segnarsi, e portarle in diverse parti del corpo, giongendo alcuni ad impiastrarsi tutto il corpo, e la faccia, ch'è cosa orridissima, à vederli. E questi sono li *Saniasi* penitenti, come riferisce il P. Vincenzo Carmelitano *lib.* 3. *cap.* 11. Con quest'uso delle ceneri in fronte compariscono anche li Cristiani, come confessa il P. Laynez *fol.* 526. dove dice = *Cùm notissimum sit, & Fideles, & Infideles obviis quibusque cineribus vulgò uti.*

200. Confessa di più il P. Laynez *fol.* 227., che anche li Missionarj le portano; poiche parlando del Vescovo Anciranno, che seco habitò circa trè mesi nella Missione del Madurè, dice = *Haud secùs vixit, ac unus nostrum, cineres in fronte*

gesta-

gestavit. E se bene gl'Adoratori dell'Idolo *Vistnù* portino per segno della lor Setta in vece delle ceneri, un segno fatto di creta, nulladimeno afferma il P. Laynez *fol.*529., che anche molti di questi portino le ceneri in fronte = *Non tamen infrequens est videre* (*Vistnuitas*) *qui cineribus utantur*.

Divisione di ceneri, che si portano.

201. Tre sorti di ceneri si usano da quei Indiani. Altre sono fatte di corpi umani abbruggiati, e queste sono proprie della Setta de' *Rutrenisti*, che adorano il Dio *Rutren*; Altre si fanno con sterco di Vacca, ò di Bufala, ò di Bue, che anche nelle Terre, massime delle Coste, per la scarsezza delle legna, servono per il fuoco commune; Et altre sono fatte di legna, della quale s'abbonda nel Paese dentro Terra, dove vi sono densissime Selve, come racconta il P. Laynez *fol.*12.

Favole di quei Gentili sopra l'istituzione, & uso delle ceneri.

202. Quanto all'istituzione di queste ceneri, & uso loro, communemente ne' Paesi dentro Terra corre la seguente favola, cioè ch'avendo il Dio *Rutren* commesso un delitto di ratto, & adulterio, fosse consegliato da certi Penitenti, a portare le ceneri in fronte, & in altre parti del corpo, per santificarsi. Da ciò è nata la superstizione, che l'uso di queste ceneri sia una santificazione per l'Anima. *Si consulamus*, dice il P. Laynez *fol.*527. *Indorum libros, quibus eorum superstitiosa Commenta traduntur, Xadur Vedam, Xamma Vedam, Racchu Vedam, & alios, reperiemus famosos quosdam Pœnitentes Pseudo Deo Rutreni suasisse ad expiandum raptum, & adulterium ab illo commissum, cineribus se cooperiret; Cineribus, inquam, non ex Vaccarum fimo, sed ex Cadaveribus humanis facto*. E perche il Dio *Rutren* fù quello, ch'eseguì tal conseglio, e tal'uso; Perciò communemente s'attribuisce a *Rutren* l'invenzione delle ceneri.

203. Un'altra favola corre nel Malabar, come narra il P. Giacomo de Cremisir Minore Riformato venuto in Roma da quelle parti nell'anno scorso 1722. Et è, che il Dio *Rutren*, cavalcando una Vacca, si mosse contro alcuni Prencipi; E fatto uscire dall'occhio della sua fronte un'incendio, li ridusse in cenere. In questo incendio restò incenerita anche la sua Vacca, perilche cominciò, ad aspergersi con le di lei ceneri, dandogli la virtù, di purificare da tutti li peccati, e da tutte l'immondezze tanto del corpo, quanto dell'anima. Fù poi seguito questo esempio da tutti, per godere di tal privilegio. Mà perche non è lecito in quei Paesi, d'ammazzare, ò incenerire le Vacche, ne Animali Bovini, creduti da quei Popoli per tante divinità, e perciò gl'escludono anche da' Sacrificj, hanno poi preso l'uso, di servirsi delle ceneri di sterco Vaccino, ò Bovino.

204. Con-

204. Confessa il P. Laynez *fol.529.*, che *Xinivistæ, seù Rutrenistæ utuntur cineribus in honorem Rutrenii*: E confessa, che col suo modo superstitioso, le benedicono, & impongono nella fronte, & in altre parti del corpo a' loro seguaci.

Uso superstizioso delle ceneri.

205. Pensa il PadreLaynez *fol.528.* col P.Brandolini,che l'istituzione di queste ceneri possa anche ridursi all'uso già practicato dagl'Ebrei per segno di penitenza, e racconta certa disputa, fatta con li Maomettani, che pretendano anch'essi, d'esserne gl'Inventori. Mà mentre da'libri di quei Gentili il medesimo Padre Laynez ne ricava l'istituzione della favola del Dio *Rutren*, non occorre andarne a ricercare altra istituzione di pura congettura.

Pensieri de' Padri Gesuiti circa l'istituzione dell'uso delle ceneri.

206. Conclude il P. Laynez, & anche il P. Brandolini, che queste ceneri sono portate tanto da Gentili, quanto da Cristiani *in signum pœnitentiæ*. Poi perche gl'*Ateisti*, li *Monoteisti*, e qualcheduno de *Visnuisti*, che portano le ceneri in fronte, abborriscono la Setta de *Rutrenisti*, & il loro Dio *Rutren*, dice *fol.529.* = *Ii certè fingi non possunt, cineres gestare in memoriam pœnitentiæ, à Xivene factæ, cùm jurata exerceant odia in Xivenem*; Perciò dice, che questi, e li Cristiani portano le ceneri, *ad alios fines, nempè ad ornatum*.

207. Per bene intendere, quanto sia irragionevole questa sorte d'ornamento, cioè d'usare le ceneri, fatte col sterco di Vacca, che sono le communi, usate da chi non è *Rutrenista*, ò come dice il Padre Laynez, *Xinivista*, ch'è lo stesso. E' da sapersi, esser consuetudine degl'Indiani, attestata dal P.Laynez *fol.526.* = *Oblinendi ejusmodi fimo diluto parietes, & pavimenta domorum, Quod ornamenti genus, si Europæis fœditum videtur, & ineptum, alitèr judicant, qui viderunt*. Lastricano ancora di sterco di Vacca li Tempj, ne ungono le Pareti, ne bagnano le strade, quando fanno processione de loro Dei.

Uso delle ceneri di sterco.

208. Sarà dunque una giusta meraviglia, anzi un scandalo di tutta Europa, e non già ignoranza, che uomini di ragione possino stimare, non solo le ceneri di sterco, mà anche lo stesso sterco per gradito ornamento, quando tutti con S. Agostino esclamano = *Quid stercore aspernabilius? Quid cinere abiectius? de mor. Manich. c.8. post med.*

Sporchezza tenuta per ornamento.

209. E se la Santa Sede tolerasse l'uso di queste ceneri, direbbero certamente gl'Eretici circonvicini, & anche di tutto il Mondo, che permettendosi la benedizione di queste ceneri a titolo d'ornamento,si potesse anche col medesimo titolo permettere la benedizione della materia, da cui derivano, già che anche questa *Ornamenti genus est*.

Inconveniente gravissimo.

Simili invenzioni sono certamente del Diavolo.

210. E pure si sà, che simili costumi sono invenzioni del Diavolo, che sempre promove le cose immonde agl'uomini = *Immundus Spiritus amat immunda*, scrisse S. Cirillo. Et inventando egli l'Idolatria più sporca, propose gl'Idoli con membri di Caprone, di Cane, & anche d'Animali più immondi, e gradi di ricevere vittime immonde, e fetidi profumi.

Idolatrie sporche inventate dal Diavolo.

211. Così ingannando quegl'Indiani, gli fà adorare la Vacca, poi apprezzare la di lei coda, l'orina, e lo sterco, come materia di santificazione. E coprendo con titolo di Religione tutte l'immondezze, fà perdere a'suoi seguaci l'orrore, la vergogna, e la ragione, fino a stimare per ornamento gradito ciò, che dovrebbe essere di vitupero, e di nausea = *Est enim* (*Dæmon*) *vehementèr astutus*, *& sub honesti specie vitia inserere malignissimè quærit*, scrisse S. Basilio *lib. de vera virgin. sub finem*.

Opposizione ributtata.

212. Non giovando il dire, che lo sterco', fatto cenere, sia uguale ad ogn'altra cenere. Poiche sempre portarà alla memoria l'immondezza della materia, da cui son'fatte, e farà riflettere al Cristiano l'invenzione, e la superstizione, che v'hà stampato da principio il Diavolo. Giacche in questi, e simili casi = *Occurrunt memoriæ phantasmata vitiorum*, *quæ reverberant audaciam præsumentium animorum* = Augustin. *lib. medit. c.2. in fin.*

Giustificazione della proibizione delle ceneri di sterco di Vacca.

213. Con ragione dunque il Visitatore Apostolico hà proibito l'uso delle ceneri, fatte col sterco di Vacca, per essere invenzione idolatrica; E con ragione hà proibito, di benedirle, poiche s'accordano li Padri Gesuiti, di non dover permettere le ceneri di corpi umani, ne meno benedette col Rito della Chiesa, non ostante, che fatte ceneri siano simili ad ogni altra cenere, così non potrà la Santa Sede abolire un Decreto sì giusto, e permettere l'uso delle ceneri di sterco, ch'è materia più immonda, e d'uguale superstizione.

Proibizione dell'uso continuo d'ogni sorte di cenere.

214. L'altro punto della proibizione del Decreto esclude l'uso continuo d'ogni cenere, fuori del giorno destinato da Santa Chiesa *in capite Jejunii*, per ricordare all'uomo la sua mortalità. E ne dà la ragione, perche quest'uso quotidiano trà Gentili, che le portano superstiziosamente = *Redolet impiam Gentilium pœnitentiam à Rutren institutam*.

Ragioni favorevoli alla detta proibizione.

215. Contro di simil'uso vi è un Precetto del Redentore in S.Matteo *cap.6.* quando disse = *Orantes autem nolite multum loqui*, *sicut Ethnici faciunt*, *putant enim*, *quod in multiloquio suo exaudiantur*; *nolite ergo assimilari eis*. Dove li SS. Padri osservano, e la proibizione, e la causa della proibizione. Nasce la prima dalla superstizione, con cui li Gentili credono,

che

che la copia delle parole persuada li Demonj al loro intento. E nasce la seconda dall'esempio, che non deve seguirsi da chi abbomina l'Idolatria. L'uno, e l'altro si scorge apertamente nel presente nostro caso, in cui quei Gentili credono, con questo segno di penitenza, di purgarsi dalli peccati: nè mai avrebbono convertito un tal segno d'errore, se non l'avessero coperto col manto di Religione.

216. Lo stesso documento vien dato da Gregorio XV. nella sua Costituzione = *Romanæ Sedis*, dove concedendo l'uso della Linea, e del Corombino, rappresentato alla Santa Sede, come uso di puro ornamento civile, e politico, anche trà Gentili (il che è molto da notarsi per il nostro caso) cioè per il grado di Nobiltà, e di ufficio, commanda, & incarica il predetto Pontefice = *Strictissimè, nè prædictorum occasione novella Christi germina cum membris Diaboli commisceantur in iis, quæ superstitionem, aut abrenunciatum Idolorum cultum quolibet modo sapiunt: Fierent enim eis posteriora, deteriora prioribus, cùm meliùs fuisset illis, non cognovisse viam justitiæ, quàm post agnitionem retrorsum esse conversos.*

Riflesso sopra la Costituzione di Greg. XV.

217. Dunque comparendo nell'uso de'Gentili la superstizione delle ceneri, non potrà la Santa Sede, deviare dalle regole sudette, con permetterne l'uso a'Cristiani, mà dovrà rinovargli il precetto divino = *Nolite ergò assimilari eis*.

218. E perche non si faccia sbaglio nella concessione della Linea, fatta da Gregorio XV., non ostante, che da Gentili era l'uso della medesima accompagnato da varie superstizioni; Si deve riflettere, che l'istituzione della Linea non era appoggiata ad altro, che a distinguere la Nobiltà, e l'ufficio di chi la portava, come si legge nella predetta Costituzione; E le superstizioni erano aggionte dalla malizia de Gentili, sempre dediti all'Idolatria; Mà l'istituzione delle ceneri nasce dall' Idolatria, e termina nella superstizione, di potersi santificare, col segnarsi la fronte, e le membra. Siche se la Santa Sede poteva permetter l'uso della Linea, non potrà però permettere l'uso delle Ceneri, che hanno un principio altrettanto peggiore, quanto diverso. Così insegnando li Teologi, quando parlano delli segni, istituiti *ad cultum Idolatricum*, come sono il portare la Fascia bianca trà Turchi, la mezza Luna trà Mori, & altri segni, simili alle Ceneri, che tutti li Teologi condannano, come superstiziosi *in ipsa institutione*, come insegna il Becano *de Fid. c.10. qu.5. n.27.*

Scioglimento di ogni dubio, che può nascere dalle permissioni fatte da Gregorio XV.

219. Ne vale il dire, esservi molti Riti del Gentilesimo, che poi dalla Chiesa sono stati santificati ad uso sacro, come

Risposta all'opposizioni.

l'Acqua lustrale, l'uso de'lumi ne'Cemeterj, le Agape, le Ferie, li Cerei della Candelora, e simili. Poiche si deve riflettere con Teofilo Rainaudo *in Hetheroclitis fol.*109., che questi, e simili Riti sono stati cavati dalla Scrittura, e nò dal Gentilesimo, e sono stati santificati, senza incorrere nell'Ebraismo, perche ne da Cristo, ne dagl'Apostoli sono stati proibiti.

220. Si deve anche riflettere, che la Chiesa, nel santificare questi Riti, li hà congionti con qualche atto, ò segno publico di protesta di fede. E perciò l'Acqua lustrale stà nel Tempio; l'Agape si facevano nel Tempio *post Sacrificium*; le Vigilie *apud Martyrum sepulcra*; le Ferie *in Martyrum celebrationem*; li Cerei *in solemnitate Purificationis*; e l'uso stesso delle Ceneri *in capite Jejunii*. Lo dice S. Cirillo Alessandrino *Homil.*5. parlando delle Feste = *Nobis verò alia quadam, in agendis celebritatibus, proposita sunt, neque in ea re vulgari hominum consuetudine uti placet*.

221. Mà nell'uso quotidiano delle Ceneri, di cui si parla, niun'atto protestativo di fede comparisce al Mondo. Anzi afferma il P. Laynez, come già s'è notato, al *fol.*526., che ne meno v'è la benedizione = *Cùm notissimum sit*, dice egli, *Fideles, & Infideles obviis quibusque Cineribus vulgò uti*, perche dal Focolare commune ogn'uno prende le ceneri ad impiastrarsi.

Uso di benedir le ceneri non toglie la superstizione.

222. Mà anche quando vi fosse la benedizione del Sacerdote, mai potrà essere bastante, a rendere innocente un uso superstizioso, ch'è tale trà Gentili. In quella guisa, che tutti li Teologi parlano della Fascia bianca trà Turchi, del Cappello giallo trà gl'Ebrei, e della Luna trà Mori, che non è lecito portarli continuamente, convivendo con essi, benche da Cristiani si facessero benedire. E la ragione si è, perche la benedizione non è atto publico, che continuamente accompagni l'uso publico di queste materie; Onde sempre resta l'atto esterno del Cristiano, simile a quello del Gentile, ò dell'Infedele, con cui *utens illo signo profitetur alienam Sectam, & Cultum exhibet Auctori illius Sectæ, quià signum illud specialitèr ad talem finem institutum est*, dice il Bannez. 2. 2. *qu.*3. *art.*2. *dub.*2. *concl.*4.; Et aggionge = *quià ipsemet infidelis peccat mortalitèr, quotiescumque utitur tali signo; Ergò & Christianus peccabit*.

Dottrina di Suarez, e del Card. Lugo a proposito del presente caso.

223. Et è notabile la dottrina del Suarez *lib.* 9. *de leg. cap.* 18. *num.* 9., dove cerca, se possa la Chiesa, istituire li Riti della Sinagoga *ad Dei cultum*, non già come Sacramenti, nè come Sacrificj, *sed alio modo prout instituit Aquam bene-*

benedictam, & alia Sacramentalia. E risponde di nò, *propter morale periculum suspicionis de observantia, aut retentione Legis antiquæ*. Et il Cardinale de Lugo [*de Fid. disput.* 14. *num.*143.], seguitando la dottrina del Suarez porta in conferma la prattica della Chiesa come Santa, & adorabile in usare tutto il rigore, per distinguere li Riti Cristiani dallli Mosaici, fino a proibire, che ne meno si celebrasse la Pasqua nel tempo, che viene celebrata dagl'Ebrei, per non farsi credere simili nel Rito, e nell'istituzione.

224. Come dunque potrà ora permettere la Santa Sede alli Cristiani Indiani, di portar continuamente le Ceneri in fronte, e comparire simili nella superstizione alli Gentili? Quando l'Apostolo commanda severamente = *Nolite jugum ducere cum Infidelibus*, 2. *ad Corinth.*6.; E più strettamente l'incarica *ad Ephes.*5., proibendo di communicare *infructuosis illorum operibus nullo modo*.

225. E siccome non sarebbe lecito in Turchia, di fare il Digiuno con li Turchi, e comparire in quel tempo da Penitenti con li medesimi: nè con gl'Ebrei le Frascate, ò la comestione dell'Agnello, e degl'Azzimi, perche sono tutti Riti, e costumi, che ne'luoghi, e tempi, usati dagl'Infedeli, puzzano di superstizione. Così deve anche dirsi dell'uso delle Ceneri in quelle Parti. E siccome li Cristiani, e molto più li Neofiti, che si vedessero a pratticare li sudetti Riti, darebbero sospetto d'Apostasia nel primo caso, come dice l'Albici *cap.* 36. *num.* 55. §. *Factum*. Così lo daranno anche nel caso presente.

L'imitazione degl'Ateisti non giustifica l'uso delle Ceneri.

226. Che poi quest'uso di portare le Ceneri, sia in quelle Parti imitato dagl'Ateisti, e Monoteisti, senz'alcun riguardo alla superstizione del Dio Rutren, non può mai dirsi esempio, da proporre alli Cristiani, quando nel medesimo Paese è aborrito, e rigettato da Turchi, per osservanza della loro Legge, che proibisce qualunque superstizione, che derivi dall'Idolatria. E si dovrà poi permettere a'Cristiani ciò, che con miglior Santità gli vien proibito dalla Legge di Gesù Cristo? Chi hà da distinguere, che il Cristiano impiastrato continuamente di cenere, sia creduto Imitatore degl'*Ateisti*, e non già de *Rutrenisti*, ò pur del Diavolo inventore di questa empietà? E chi potrà fuggire il rimprovero di Sant'Agostino, che scrisse = *Nihil est detestabilius, quàm de malo alterius, mera Diaboli similitudine, atque imitatione lætari* = *de Cathech. Rudib. cap.* 11. *in med.*

Supposta concessione di Don Stefano de Britto.

227. Si dice, che Don Stefano de Britto Arcivescovo di Cranganor permettesse l'uso delle Ceneri con Pontificia commissione, e che questa permissione fosse stata veduta nell'Archivio di Goa. Ma il Padre Laynez *fol.* 544. confessa di non essersi mai trovato l'originale di tal licenza. E certamente non si troverà mai, perche meglio se n'averebbe notizia ne' Tribunali di Roma. Se dunque hà data una tal permissione, non la doveva, ne la poteva dare in circostanze sì rilevanti, che dimostrano essere un tal'uso, pieno di superstizione. Onde siccome il Padre Laynez *fol.* 236. s'avvanza a dire, che il Concilio di Diamper *in multis aberravit*, proibendo molte osservazioni, che si condannano in questo Decreto, con maggior ragione potrà dirsi, che hanno errato quei Vescovi, che hanno permesso l'uso superstizioso di queste Ceneri.

Conclusione, che si debba confermare il Decreto.

228. Dovrà per tanto la Santa Sede, confermare il Decreto, e dovranno i Missionarj publicarlo a'suoi Cristiani, per eseguire il Precetto. E successivamente dovranno istruire quei Popoli, non solo sopra la pazzia d'un tal costume, mà anche sopra l'empietà della superstizione, che gli và unita. Replicando sempre, che se nell'abbracciare la Fede Cattolica, hanno quei Popoli abbandonati tanti altri costumi più attaccati al senso, & alla concupiscenza dell'uomo; Molto più saranno docili, à tralasciare questo costume tanto sporco, & irragionevole, tanto empio, e superstizioso.

SESTADECIMA CLAUSOLA

Del Decreto fatto dal Signor Cardinale di Tournon, che proibisce l'uso de'Segni di color bianco, e rosso.

Parole del Decreto.

Cineres &c., sivè alia quæcumque Signa albi, vel rubei coloris, quibus Indi superstitiosissimi in fronte, vel in pectore, aut in alia quavis Corporis parte utuntur, deferre prohibemus.

229. Nel precedente Decreto il Visitatore Apostolico hà proibito, non solo l'uso delle Ceneri, mà anche l'uso de'Segni bianchi, e rossi, che si dipingono in fronte, & in altre parti del Corpo dagl'Idolatri Indiani, secondo la diversità delle loro Sette.

Distinzione de' Segni proibiti dall' uso del Sandalo.

230. Questi Segni bianchi, e rossi, si fanno con la creta stemprata, e con il croco, ò vermiglio, e quest'uso è assai diverso

verso dall'uso del Sandalo, permesso da Gregorio XV. *ad simplicem ornatum Corporis*, & anche per conservar la carne contro gl'ardori cocenti del Sole.

231. Ne poteva il Visitatore Apostolico intendersi dell' uso del Sandalo, perche molto bene sapeva, & aveva presente la concessione, e Costituzione di Gregorio XV., mentre diverse volte l'hà citata nel presente Decreto. Dunque hà voluto proibire quei Segni, che formandosi con altra materia, si usano superstiziosamente da quei Idolatri, in contestazione, e culto di diversi loro Dei.

232. E che ciò sia vero, si prova da ciò, che dice il Padre Laynez *fol.* 555. dove confessa, che *varia signa albi, & rubri coloris adhibent Indi*. E poi concede, che nella proibizione del presente Decreto possa entrare l'uso della creta, che serve per far fare i segni bianchi = *In primis Argillam, quam non ægrè ferimus, generali hoc præcepto, prohiberi, cum Christianis necessaria non sit*. Quest'uso della creta viene descritto dal Padre Laynez *fol.* 529. come proprio *de Visnuisti* = *Utuntur Visnuistæ Argilla, cinerum loco*.

233. Non passa più oltre il Padre Laynez, a discorrere di questi segni, perche *longum foret, & non necessarium*, dice *fol.* 557. Mà per l'intelligenza piena del Decreto stimo necessario, di darne un semplice raguaglio sù la relazione, data in Roma dal P. Giacomo da Cremisir Minore Riformato venuto l'anno scorso 1722. dal Malabar.

Descrizione de' Segni fatta da un Padre Riformato.

234. Dice dunque, che la gentilità dell'Indie si divide in cinque Sette, cioè, parlandosi di quelli che sono veramente Idolatri,

235. La prima comprende gl'Idolatri *di Visnù*, che lo riconoscono come Dio, conservatore del Genere Umano, e portano per segno in fronte la turpe figura del Vaso Muliebre, grondante di mestruo. Questo è quel segno, che si fà con la creta, e crocco *da' Visnuisti, loco cinerum*, del quale parlando, come sopra il Padre Laynez, concede, che si può mettere trà li proibiti nel presente Decreto, & il P. Brandolini apertamente lo confessa per superstizioso.

236. La seconda Setta abraccia gl'Adoratori *di Kutren*, e questi si dipingono in fronte il segno U, e si fanno per la vita alcune linee in recognizione del predominio, che gli danno sù la vita, e sù la morte.

237. La terza Setta si fà in fronte il segno ☰ in venerazione di tutti li Dei.

238. La

238. La quarta Setta si fà il segno ○, dove li granelli sono di riso, e comprende quelli, che stimano gran peccato, l'uccidere alcun Animale, anzi tengono Ospitali publici di cimici, e pidochi, che pascono anche, con stipendiare Uomini, che si lasciano succhiare il sangue da tali Animali.

239. La quinta Setta è di quelli, che adorano il Dio *Mahedo*, & ogn'altro Idolo, per il che formano il segno ☰ che comprende li due segni precedenti.

240. Tutti questi segni si fanno con colori bianchi, e rossi stemprati con cenere di sterco di Vacca. Se li formano da se doppo il Bagno, portando seco li Vasi di colori. O' se li fanno fare dal Bramen, che spesso siede alla Ripa del Fiume per tal fine. E nel formarli, fanno invocazione, e preghiere a' loro Dei, con alzare sopra il capo le mani, & abbassarle, ch'è segno appresso loro di venerazione, e di culto.

Proibizione de' Segni già compresa nella Constituzione di Gregorio XV.

241. Tutti questi segni restano proibiti nella citata Costituzione di Gregorio XV. in quella Clausola generale, in cui concedendò l'uso del Sandalo: *Ad civile ornamentum corporis tantummodò utantur*, soggiunge, *abstinendo prorsùs ab ea materia, & forma, ab eaque parte corporis ungendi; Undè cujuscumque Idoli cultus donatur*. Et il Visitatore Apostolico hà voluto, ricordare nel suo Decreto la medesima proibizione, con specificarne la materia di color bianco, e rosso, poiche al riferire del sudetto Padre Giacomo da Cremisir vi è ne' Cristiani non poca trasgressione.

Accettazione del Decreto.

242. Il Padre Brandolini accetta in questa forma il Decreto, dichiarando, che fuori dell'uso del sandalo, non si permetterà da' Missionarj alcun segno superstizioso di Setta, come sono li riferiti di sopra.

Riflesso sopra la sudetta accettazione.

243. E quì si dovrà fare un riflesso, che siccome li Missionarj hanno potuto, indurre quei Cristiani, a tralasciare questi segni, quando sono venuti al Battesimo, con instruirli della superstizione, che gli và unita nel portarli; E ciò è seguito senza scompiglio della Missione, e senza impedimento della conversione di quei Idolatri. Così potranno con l'opportune instruzioni persuadergli anche, a tralasciare l'uso continuo delle ceneri, come ugualmente superstizioso, senza che ne derivi alcun'impedimento alla conversione, & alcun sconcerto nella Missione: E perciò si dovrà pienamente confermare: *Cum sit proprium disciplinæ ab illicitis prohibere, & excessus culpas salubritèr resecare, studiosè ejus servanda censura est*, come scrisse S.Gregorio *Epist.36. lib.7. indict.2.*

UL-

ULTIMA CLAUSOLA

Del Decreto, che proibisce la lettura de' Libri osceni, & idolatrici.

Et demùm, quia ex Librorum de falsa Religione, & de rebus obscœnis, superstitiosisque tractantium lectura, venenum ut plurimùm serpere solet ad cor Fidelium, quo non minus Fidei puritas offenditur, quàm mores corrumpuntur, magnoperè commendantes zelum, ac studium Missionariorum, qui Libros, sanam Ecclesiæ Catholicæ doctrinam, rerumque sacrarum monumenta continentes, prò Indorum Christifidelium eruditione in linguam Malabaricam, seù Tamulicam transtulisse, vel novos prò illorum commodo, & instructione composuerunt. Iisdem Christifidelibus expressè interdicimus fabulosos Gentilium Libros, eosque legere, & retinere, prohibemus, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, nisi priùs habita licentia Parochi, seù Missionarii, Curam Animarum exercentis, quorum prudentiæ committimus facultatem, super hoc dispensandi, & Libros, si qui forte sunt, omnia superstitione vacuos, & nihil contrà bonos mores tractantes, prò Christianorum usu seligendi, eorumque lecturam permittendi.

Parole del Decreto.

244. La rileuanza di questo Decreto parla da se, & il Padre Brandolini non hà, che opporre, sapendo benissimo, esser sempre stata questa la sollecitudine della Santa Sede, di togliere alli Fedeli il pericolo del scandalo, e della perversione, con proibirli la lettura di quei Libri, che la possono insensibilmente instillare à chi li legge.

Giustificazione del Decreto.

245. Si dovrà dunque confermare il Decreto, e generalmente sopra tutti li Punti, e Clausole, fin'ora dedotte, non potrà la Santa Sede, secondo la santità dalla medesima indivisibile, e secondo la sollecitudine, ch'è obligata d'avere per una vera, e perfetta conversione degl'Infedeli, e per lo stabilimento d'una sincera Cristianità, non potrà, dissi, rescrivere altro, se non con le parole divine: *Leges verba legis hujus coràm omni Israel, audientibus eis; & in unum Populo congregato tam Viris, quàm Mulieribus, parvulis, & advenis, qui sunt intrà Portas tuas, ut audientes discant, & timeant Dominum Deum vestrum, & custodiant, impleantque omnes sermones legis hujus. Filii quoque eorum, qui nunc ignorant, ut audire possint, timeant Dominum Deum suum Deuter. cap. 31.*

Conclusione di tutta l'opra.

INDICE

Di quanto si contiene nella presente esposizione di Ragioni a favore del Decreto, di cui si tratta.

Circa l'uso della saliva, & altri Sacramentali nel Battesimo.

Si confessa da' Padri Gesuiti l'omissione della saliva nel Battesimo, e delle publiche, e patenti insuflazioni num. 11.

Motivi addotti da' Padri Gesuiti per giustificare la sudetta omissione de' Sacramentali, cioè per il sommo aborrimento, che hanno quei Popoli alla saliva, come derivata dalla bocca tenuta da essi per immondissima num. 12.

Si prova, che per li sudetti motivi l'omissione de' Sacramentali fà nascere un'errore intolerabile, cioè che il Rito di usar la saliva nel Battesimo sia pieno di errore, e d'immondezza num. 13.

Si fà vedere, che lo stesso errore fù già tenuto, e predicato da Calvino; onde il tralasciare la saliva per il motivo d'immondezza, sarebbe fomento nuovo di un'eresia num. 14.

Si produce una decisione, che condanna la medesima omissione di saliva per li medesimi motivi, che regnano anche nel Giappone num. 15.

Si dimostra, che gli esempj delle dispense date per la Cina sopra tal Rito, non ponno applicarsi al caso presente, per esser quelle solo appoggiate sù l'erubescenza delle femine di non lasciarsi toccare, mà non su'l disprezzo del Rito, come sarebbe la presente dispensa num. 16., *e* 17.

Decreti opposti a' sudetti esempj provano, che si deve negare ogni dispensa nel caso presente, anche perche si chiede generale, che fù negata dalla Santa Sede num. 16.

Si prova, che ogni dispensa, ò moderazione del Decreto nel caso presente fomentarebbe vn'errore in materia di Fede, intolerabile nella Chiesa num. 18.

Si propongono le difficoltà, cioè la renitenza di quei Popoli in lasciarsi toccare con la saliva, e si risponde, che tocca a' Missionarj ad instruirli, come si fà in ogn'altra cosa di Fede, difficile alla capacità degl'Infedeli num. 19.

Si esamina l'obligo strettissimo della Santa Sede di togliere ogni fomento di errore in qualsisia parte della Christianità, & esser obligo de' Catecumeni di conformarsi alle istruzioni, altrimenti non sono capaci di Battesimo, come si legge nella Costituzione di Alessandro VII. num. 20.

Che l'errore, di cui si parla, è errore formale già condannato da Santa Chiesa nel Concilio di Trento, e perciò meritevole di nuova condanna num. 21., *e* 13.

Si

SECONDA CLAUSOLA *fol.8.*

Per l'imposizione de' nomi de' Santi alli Battezzandi.

TERZA CLAUSOLA *fol.*11.

Per la proibizione de' traslati de' nomi de' Santi, e cose Sacre.

*Si confessa da' Padri Gesuiti l'uso de' traslati invece de' nomi proprj, tanto ne' nomi de' Santi, quanto di altre cose Sacre n.*37., *e* 40.
*Si accennano le contradizioni, esposte nel fatto confessato num.*38., *e* 39.
Si prova la gravezza della materia, di cui si parla, perche ferisce anche il Vangelo num. 42.
Si espone l'autorità dell'Apostolo, che comanda la presente proibizione num. 43.
*Opposizioni de' Padri Gesuiti al presente Decreto, cioè per l'uso antiquato, non impediscono la necessità di sostenerlo num.*44., *e* 45.

QUARTA CLAUSOLA *fol.* 14.

Per la determinazione del tempo sopra il Battesimo degl'Infanti.

*Si espone l'uso antico, e moderno della Chiesa circa il tempo di dar il Battesimo num.*47. 48., *e* 49.
*Il Concilio di Diamper determina il tempo di otto giorni per il Battesimo degl'Infanti num.*50.
*Si esamina il sentimento de' Teologi sopra la dilazione del Battesimo num.*51.
Si giustifica il Decreto con la ponderazione, che si tratta d'impedire l'eterna dannazione de' Bambini num. 52.
*Si dimostra non potervi essere alcuna opposizione all'obedienza del Decreto, ne difficoltà, tanto per parte de' Missionarj, quanto per parte de' Cristiani, ò Gentili num.*53. 54. 55., *e* 56.
*Et anche se in qualche caso particolare si dovesse diferire il Battesimo, non perciò deve impedirsi il comando del Decreto num.*57.
*Si conchiude, che se si togliesse questo Decreto restarebbe ad agravio della Santa Sede la perdita di quei Bambini, che morissero prima di ricevere opportunamente il Battesimo num.*58.

QUINTA CLAUSOLA *fol.*17.

Del Matrimonio trà gl'Infanti.

*Si propone il fatto confessato da Padri Gesuiti, secondo li loro detti num.*59.

Si

Si promette di obedire il Decreto, quanto al matrimonio trà gl'Infanti num.60.

Si concede dal Padre Brandolini, che si permetti il matrimonio trà gl'Impuberi num.61.

Si prova, che in quei Paesi il matrimonio trà gl'Impuberi sia tenuto per vero matrimonio indissolubile num.62, 63, 64, e 65.

Imposizione del Tàly segno di matrimonio indissolubile in quei Paesi num.66.

Si prova doversi rinovare il consenso matrimoniale nel stato di pubertà nnm.67.

Si fà vedere, che tal consenso non si rinova nella pubertà trà quelli Indiani num.68.

Si giustifica il Decreto, che commanda la predetta rinovazione di consenso per la validità del matrimonio da farsi prima della coabitazione num.69.

Regola di publicare il Decreto del Concilio di Trento per dar forza al Decreto, di cui si parla num.70.

Si dimostra non potervi essere alcuna difficoltà insuperabile per l'esecuzione del Decreto num.71, e 72.

Si conchiude con l'epilogo delle ragioni addotte per prova della necessità di sostenere il Decreto num.73.

SESTA CLAUSOLA *fol.20.*

Circa il Tâly, ò Tessera Nuziale.

Si descrive essere il Tâly *una lastra di metallo lavorata, & impressa con qualche impronto, che pende dal collo delle Femine maritate in segno di avere attualmente il Marito vivente, e si spiega che l'imposizione di questo* Tâly *serve di consenso per la validità del matrimonio num.75.*

Proibendo il Decreto di portar il Tâly *coll'impronto di* Pulleyar, *si dimostra col detto de' Padri Gesuiti, esser* Pulleyar *un'Idolo adorato in quelle Indie, e si narrano le favole, che corrono in quelle Parti circa quest'Idolo num.76, 77, 78, e 79.*

Si portano le parole del P. Laynez, nelle quali confessa esservi nel Tâly *l'impronto di* Pulleyar *num.80.*

E perche da altri si pretende mettersi in dubio, se vi sia, ò non vi sia tal'impronto nel Tâly, *si prova, che anche questo dubio, tanto fondato, obliga all'osservanza del Decreto, per non mettersi a pericolo di far un'atto protestativo d'Idolatria num.81.*

Si espongano le circostanze aggravanti, che convincano l'obligo di osservare il Decreto: E sono, che si tratta d'un'Idolo attualmente

SETTIMA CLAUSOLA *fol.*27.

Circa l'uso del Cordoncino giallo, & unzione del medesimo.

OT-

OTTAVA CLAUSOLA *fol.*29.

Circa la proibizione di diverse Ceremonie nuziali sospette di superstizione.

NONA CLAUSOLA *fol.*30.

Circa la frazione del Cocco.

DECIMA CLAUSOLA *fol.*33.

Del non rigettare le Donne mestruate dalla Chiesa, e da'Sacramenti.

UN-

UNDECIMA CLAUSOLA *fol.36.*

Circa la proibizione della festa del Primo mestruo.

DUODECIMA CLAUSOLA *fol.40.*

Circa la communicazione de'Nobili con li *Pareas*.

Effetto

Si

*Si fà vedere, che l'esempio del caso di peste, portato da' PP. Gesuiti, non conchiude contro il Decreto num.*185, 186, *e* 187.

*Si dimostra, che il timore d'incorrere l'infamia, non basta a togliere l'obligo di obedire al Decreto num.*188.

*Anzi, che quei Popoli Indiani non sino capaci di Battesimi, se non depongano un tal'empio costume num.*189.

*Risposta all'opposizione fondata sopra l'antichità del costume contrario al Decreto num.*190, *e* 191.

Esempio de Maomettani di quei Paesi, che trattano liberamente con li Pareas, *e senza incorrere infamia, ributta ogni difficoltà fraposta all'esecuzione del Decreto num.*192.

*Si conchiude esser obligo de' Missionarj di publicare ad ogni costo il Decreto, e predicarlo num.*193.

TERZADECIMA CLAUSOLA *fol.*51.

De'Sonatori per le Feste de'Gentili, per li loro Sacrificj, e ne'loro Pagodi.

*Si accetta il Decreto di questa Clausola, e si rileva un riflesso favorevole per sostenerlo, anche in tutte le altre num.*194.

QUARTADECIMA CLAUSOLA *fol.*52.

Circa l'uso de'Bagni proibito, nel modo, e tempo usato da'Gentili.

*Si dimostra la conformità di questo Decreto alla Costituzione di Gregorio XV, con la sola diversità, che in questa non si esprimevano li Missionarj, che per altro erano compresi per l'identità della ragione. La sudetta Costituzione è portata dal Cardinal Albici num.*195, 196, *e* 197.

*Li Padri Gesuiti accettano questo Decreto num.*198.

QUINTADECIMA CLAUSOLA *fol.* 53.

Circa l'uso delle Ceneri.

*Si confessa da' Padri Gesuiti il costume di quell'Indiani circa l'uso delle Ceneri num.*199., *e* 200.

*Si distinguono trè sorti di Ceneri, cioè di sterco di Vacca, di corpi abbruggiati, e di legni combusti num.*201.

*Si raccontano le favole divolgate in quei Paesi sopra quest'uso delle Ceneri num.*202., *e* 203. *Con-*

SESTA-

SESTADECIMA CLAUSOLA *fol.60.*

Delli segni di color bianco, e rosso.

ULTIMA CLAUSOLA *fol.63.*

Contro la lettura de' Libri osceni, & idolatrici.